

ARCHIVIO STORICO LOMBARDO

GIORNALE
DELLA
SOCIETÀ STORICA LOMBARDA

ANNO CLI



Milano University Press

SOMMARIO

- 11 *Presentazione*
- SAGGI
- 15 *Dalle beccherie al dominatus.
Ascesa sociale e cultura documentaria dei Porcellaga di Brescia
(XIV-inizi XV secolo)
Matteo Bormioli*
- 43 *Gli ingranaggi del potere.
Officiali giudiziari a Vercelli fra Tre e Quattrocento
Luca Campisi*
- 71 *Pesca e consumo ittico nella Lombardia di età moderna
(XVI-XIX secolo): un esempio di trasformazione sociale,
alimentare e ambientale
Giorgio Dell'Oro*
- 97 *Le cattedre ambulanti di agricoltura e l'allevamento bovino
nelle aree montane dell'Italia settentrionale (1901-1935):
prime note di ricerca
Marco Marigliano*
- 121 *Il palazzo Poldi Pezzoli. Appunti di una «genealogia storica» dell'edificio
Roberta Ramella, Marino Viganò*
- 147 *Un problema bramantesco? Il palazzo di Urbano Rampini
di Sant'Alosio, ovvero Talenti di Fiorenza
Edoardo Rossetti*
- 195 *La Mostra internazionale di arte cristiana moderna
alla Permanente di Milano (1931): strategie, protagonisti,
ricezione critica
Marco Cavenago*
- 235 *Timidi approcci. Studi e fonti sull'economia nel primo periodo
dell'«Archivio Storico Lombardo» (1874-1944)
Gianpiero Fumi*
- 259 *Una élite privata. Strategie economiche e scelte professionali
della nobiltà in area milanese dall'Unità al fascismo
Catia Brilli*

- 287 *Un antidoto "all'individualismo dell'oggi".
A centoquarant'anni dalla nascita della Lega nazionale
delle cooperative e mutue (Milano, 1886)*
Germano Maifreda
- 317 *La mobilità territoriale della ricchezza finanziaria.
La Lombardia e il confine italo-elvetico (1861-1980)*
Enrico Berbenni
- 343 *Il sistema produttivo di Monza e Brianza durante la Ricostruzione.
Evidenze a livello comunale dal censimento del 1951*
Gianmaria Brunazzi

RERUM SCRIPTORES

- 381 *Un innovatore della storia dell'ebraismo:
Vittore Colorni tra diritto, politica ed economia*
Germano Maifreda

NOTE E DOCUMENTI

- 399 *Sul nucleo familiare di origine dell'arcivescovo Ottone Visconti*
Ambrogio Filippini
- 479 *Sulla nascita di Ludovico Maria Sforza:
il contributo della Società Storica Lombarda*
Mario Comincini
- 511 *«Riordinare in ottimo sistema di archiviazione tutti i documenti
e carte». L'archivio ducale Visconti di Modrone e il mestiere
dell'archivista a Milano nell'Otto-Novecento*
Giovanni Luca Dilda

RECENSIONI

- 552 *L'attività editoriale e divulgativa di Maurizio Cali
e il sito *Italiamedievale.org**
Maria Paola Zanoboni
- 555 *L'abbazia di Morimondo nei secoli XII e XIII.
Prospettive interdisciplinari, a cura di Guido Cariboni,
Caterina Ciccopiedi e Nicolangelo D'Acunto*
Stefano Bernardinello

- 558 *Le residenze viscontee da Palazzo Reale a San Giovanni in Conca*,
a cura di Serena Romano e Marco Rossi
Jacopo Sassera
- 561 *Rendite e spese dello Stato di Milano. Il 'bilancio' del 1463*,
a cura di Letizia Arcangeli, Gianluca Battioni,
Federico Del Tredici, Marco Gentile
Francesco Bozzi
- 564 *Franchino Gaffurio e Milano. L'arte della musica in epoca sforzesca*,
a cura di Riccardo Dell'Acqua e Francesco Rocco Rossi
Federico Terzi
- 566 Carlo Borromeo, *Prediche nelle terre della Lombardia elvetica (1583)*,
a cura di Fabio Giunta
Antonietta Moretti
- 569 Angelo Giuseppe Landi, *Costruire l'arte. Palazzo Fodri a Cremona
e il suo fregio in cotto*
Alberto Grimoldi
- 571 *Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri. Terza serie. Consulte*,
a cura di Stefano Levati, Sara Rosini e Giovanna Tonelli, con un saggio
di Carlo Capra
Marco Castelli
- 575 *Storia e storie dell'Ottocento nel lavoro di Franco Della Peruta*,
a cura di Maria Luisa Betri e Giorgio Bigatti
Gianmaria Brunazzi
- 578 *Tra libri, giornali, e altro: ieri, oggi, domani. Studi per Ada Gigli Marchetti*,
a cura di Maria Luisa Betri
Germano Maifreda
- 581 Giorgio Bigatti, *Milano. Matrici e metamorfosi di una capitale industriale*
Luigi Alberto Benincaso
- 587 NOTIZIARIO DALLA SVIZZERA ITALIANA
a cura di Massimiliano Ferri e Luca Fois
- 591 ATTI E ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ STORICA LOMBARDA ETS

GLI INGRANAGGI DEL POTERE. UFFICIALI GIUDIZIARI A VERCELLI FRA TRE E QUATTROCENTO

Luca Campisi*

Il 28 maggio del 1382 viene aperta un'inquisizione nei confronti dello *stipendiarius* Liprando de Liprandis di Milano, uno dei suoi *famuli* e un certo Bartolomeo, detto *Moschetus*, denunciati dai consoli di San Graziano e Sant'Agnese di Vercelli per una rissa scoppiata in una strada al confine tra le due vicinie. Citati dal servitore comunale *Homarellus*, i tre uomini sono sottoposti al giudizio del giurisperito Tommaso *de Bernardis* di Crema, giudice dei malefici nominato dal podestà Taddeo Pepoli di Bologna¹. Questo è solo uno delle centinaia di processi celebrati dal tribunale podestarile di Vercelli tra la fine del Trecento e la prima metà del secolo successivo e registrato all'interno dei circa 150 libri criminali conservati presso la città piemontese. Non intendo soffermarmi in questa sede sulle ragioni della straordinarietà del fondo giudiziario vercellese, ma è necessario sottolineare come una simile ricchezza documentaria, che non trova confronti per il medesimo arco cronologico in nessun'altra località dei ducati di Milano e di Savoia, rappresenti una fonte privilegiata per comprendere, seppur con le necessarie cautele, il funzionamento del dispositivo penale e la fisionomia dell'officialità dei principati italiani al tramonto del Medioevo.

Le carte criminali, oltre a restituire l'impronta delle pratiche giudiziarie nel loro complesso, offrono uno spiraglio su un mondo vivo, popolato, come mostra l'inquisizione avviata contro Liprando e *Moschetus*, da un articolato gruppo di funzionari che, accanto a vittime e indagati, intervenivano nell'agone processuale, assumendo il controllo effettivo della disputa e indirizzandone spesso l'andamento.

Figure politiche e professionali spesso poco studiate e che solo in anni recenti hanno goduto di un nuovo interesse da parte della medievistica. A partire dai pionieristici lavori di Giorgio Chittolini e dalla fondamentale opera di sintesi coordinata da Jean-Claude Maire Vigueur, gli studi sui meccanismi di reclutamento e sui canali di

Archivio Storico Lombardo, CLI (2025) – ISSN 0392-0232
DOI: 10.54103/asl/30516 – Articolo pubblicato sotto Licenza CC BY-SA

*Luca Campisi è dottore di ricerca in Studi storici presso l'Università degli Studi di Milano.
luca.campisi@unimi.it – ORCID: 0009-0008-8033-3652

¹ Archivio Storico Comunale di Vercelli (d'ora in poi ASCVc), Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 1r-3r.

circolazione dell'officialità maggiore hanno infatti conosciuto una fortuna crescente, in particolare per l'area viscontea².

Tuttavia, le luci della ricerca, puntate principalmente su podestà e capitani, hanno lasciato spesso in ombra le figure che componevano la *familia* podestarile e che assicuravano, di fatto, il corretto esercizio delle prerogative dei rettori forestieri³. Ecco quindi che i *libri maleficiarum* eusebiani si rivelano una fonte utilissima per studiare il profilo professionale e sociale tanto dell'officialità forestiera, rappresentata da podestà, vicari e giudici dei malefici, quanto di quella locale, formata da notai e servitori del Comune. Ingranaggi centrali e periferici che, articolandosi tra loro, consentivano il corretto funzionamento della macchina giudiziaria cittadina, perno fondamentale della politica di legittimazione messa in campo dai principi⁴. Una giustizia reattiva ed efficiente che consegnava agli emergenti Stati rinascimentali un imprescindibile strumento di consolidamento del potere e, agli abitanti della città e del suo distretto, un canale efficace per la risoluzione delle proprie dispute.

Prima di definire la provenienza sociale e le funzioni giudiziarie assunte dagli ufficiali che si alternarono alla guida del Comune vercellese, è necessario spendere alcune parole sulla struttura amministrativa assunta dalla città nei decenni qui analizzati. Tra gli anni settanta del Trecento e i quaranta del Quattrocento, la città di Vercelli

2 G. Chittolini, *L'onore dell'officiale*, in *Florence and Milan. Comparisons and Relations*, ed. by C.H. Smyth, G.C. Garfagnini, Firenze 1988, pp. 101-133; *I podestà dell'Italia comunale. Parte I, Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. - metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2000. Nello specifico, per il caso visconteo si vedano: P. Grillo, *Istituzioni e personale politico sotto la dominazione viscontea (1335-1402)*, in *Vercelli nel secolo XIV*, a cura di A. Barbero, R. Comba, Vercelli 2010, pp. 79-116; Id., *La selezione del personale politico: podestà e vicari nelle signorie sovranità cittadine a cavallo fra Due e Trecento*, in *Tecniche di potere nel tardo Medioevo: regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 25-51; A. Gamberini, *Officialdom in the early renaissance state. A channel of social mobility? Hints from the case of Lombardy under the Visconti and the Sforza*, in *Social Mobility in Medieval Italy (1100-1500)*, ed. by S. Carocci, I. Lazzarini, Roma 2018, pp. 139-150.

3 Tra gli studi più recenti, limitati tuttavia al solo spazio politico angioino, si segnalano: R. Rao, *La circolazione degli ufficiali nei comuni dell'Italia nord-occidentale durante le dominazioni angioine del Trecento. Una prima messa a punto*, in *Gli Angiò nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, a cura di R. Comba, Milano 2006, pp. 229-290; Id., *Introduzione. I grandi ufficiali nei territori angioini. Dal bilancio storiografico alle prospettive di ricerca*, in *Les grands officiers dans les territoires angevins – I grandi ufficiali nei territori angioini*, a cura di R. Rao, Roma 2016; P. Rosso, *Strategie di reclutamento e profili intellettuali dell'officialità locale angioina nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, "Mémoire des princes angevins", 10, 2013-2017, pp. 1-37; P. Terenzi, *Gli Angiò in Italia centrale. Potere e relazioni politiche in Toscana e nelle terre della Chiesa (1263-1335)*, Roma 2019. Per una prima ricognizione sui circuiti funzionali in territorio visconteo si veda: F. Pagnoni, *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomazia, diplomazia e quadri comparativi*, a cura di A. Bassani, M. Calleri, M.L. Mangini, Genova 2021, pp. 61-81.

4 Sul nesso tra giustizia e legittimazione politica si vedano: J.-C. M. Vigueur, *Justice et politique dans l'Italie communale de la seconde moitié du XIII^e siècle: l'exemple de Pérouse*, "Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres", 2, 1986, pp. 313-328; A. Zorzi, *La politica criminale in Italia (XIII-XVII^e secoli)*, "Crime, histoire et sociétés", II, 2, 1998, pp. 91-110; Id., *La giustizia negli Stati italiani del tardo medioevo*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, a cura di A. Gamberini e I. Lazzarini, Roma 2014, pp. 441-460; M. Vallerani, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. Chiffolleau, C. Gauvard e A. Zorzi, Roma 2007, pp. 439-494; S. R. Blanshei, *Politiche e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, Roma 2016 (ed. or. *Politics and Justice in Late Medieval Bologna*, Leiden 2010).

mantenne una relativa continuità delle strutture di governo, così come erano state formalizzate al momento della sottomissione del Comune ad Azzone Visconti nel 1335, subendo mutamenti circoscritti anche al passaggio dalla dominazione milanese a quelle prima monferrina e poi sabauda. La città era infatti retta da un podestà, di nomina signorile, che era tenuto a governare il Comune nell'interesse dei cittadini e ad amministrarvi la giustizia sulla base di quanto stabilito dagli statuti.

Statuti che regolavano anche la composizione della sua *familia*, che risultava formata da cinque giudici, nominati direttamente dal magistrato forestiero: un vicario, cui spettava l'amministrazione della giustizia, sia civile sia penale, in caso di assenza del podestà; un giudice dei malefici, che svolgeva la duplice funzione di giudice istruttore e di pubblico accusatore nel campo penale; due consoli di giustizia, la cui competenza era limitata alla materia civile; e infine un giudice dei danni dati, l'unico di nomina del consiglio di credenza cittadino, incaricato dell'esazione di bandi, condanne e fodri. Il rettore cittadino poteva inoltre disporre di un proprio contingente armato, composto da 12 fra cavalieri e scudieri e da 30 fanti, stipendiati dal Comune e sottoposti al comando di un connestabile⁵.

A partire dalla metà del Trecento i rettori forestieri vennero inoltre affiancati dai referendari, che si occupavano specificatamente dell'amministrazione fiscale e della gestione finanziaria del Comune, senza tuttavia arrivare mai a insidiare la posizione del primo ufficiale cittadino. Il podestà era comunque limitato nella propria attività di governo dal consiglio comunale, senza il cui consenso egli non poteva intervenire in alcun modo sulla legislazione statutaria o nominare alcun altro ufficiale, e dall'inevitabile giudizio di sindacato⁶.

Gli statuti trecenteschi stabilivano che il mandato del podestà non potesse superare i sei mesi, mentre nel codice duecentesco il termine era di un anno, e che non potesse essere iterato prima di tre anni. Tuttavia, esso venne sempre esteso liberamente dai Visconti, autorizzando di fatto il rettore cittadino a ignorare i rigidi vincoli fissati dalla normativa locale.

L'ottima retribuzione dell'incarico e le possibilità di avviare una carriera all'interno dell'amministrazione prima signorile e poi ducale rappresentavano elementi di grande attrattiva per le principali famiglie aristocratiche, non solo milanesi⁷. Lo studio di Paolo Grillo sul personale politico della Vercelli viscontea ha infatti messo in luce come negli anni precedenti al governo di Gian Galeazzo la scelta dei podestà eusebiani fosse ricaduta principalmente su cittadini ambrosiani, mentre sotto il primo duca di Milano si fosse cercato di allargare la platea dei collaboratori signorili a esponenti del patriziato di altre località del dominio, o addirittura esterne ad esse⁸.

⁵ *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, cc. 1r-2v.

⁶ Ivi, cc. 1r-6r e 13r.

⁷ Grillo, *Istituzioni e personale politico*, cit. (vedi nota 2), p. 84; G. Castelnuovo, *Uffici e ufficiali*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia*, cit. (vedi nota 4), pp. 333-346, in particolare a pp. 340-341.

⁸ Dei 19 podestà nominati da Gian Galeazzo tra il 1378 e il 1402, solo cinque erano cittadini di

Un indirizzo simile può essere ravvisato negli anni in cui Vercelli venne affidata al controllo del marchese di Monferrato. Se Teodoro II in un primo momento decise di affidare il governo cittadino a esponenti fidati dell'aristocrazia monferrina, spesso privi di esperienza, a partire dal 1412, in conseguenza del rinnovato vigore del ducato visconteo sotto il governo del giovane Filippo Maria, il marchese optò per rettori di maggiore spessore politico, reclutati da quei territori esterni al marchesato a cui il Paleologo guardava per allargare le file dei suoi alleati⁹. A partire dagli anni monferrini la fisionomia del governo cittadino appare alleggerita rispetto al complesso apparato amministrativo della prima età viscontea. Oltre al podestà, in città risultano infatti presenti un vicario, che riassume nella sua carica anche quella di giudice dei malefici, il capitano e due collaterali¹⁰.

Anche in età sabauda il duca Amedeo VIII preferì servirsi, per il governo della città, di uomini di comprovata fiducia, reclutati tra i suoi feudatari e collaboratori più stretti, come il conte Aimonetto *de Broxio* di Castellamonte e il consigliere ducale Giovanni *de Dynone*, podestà di Vercelli rispettivamente dal 1434 al 1436 e dal 1440 al 1442¹¹. Per lo svolgimento di alcune funzioni amministrative, gli ufficiali di nomina signorile dovevano inoltre affidarsi a una serie di ufficiali minori, di nomina locale, quali i notai e i servitori del Comune, indispensabili per garantire il corretto funzionamento della complessa macchina giudiziaria cittadina.

L'amministrazione della giustizia era affidata al podestà, che incarnava così in sé la figura di massima autorità politica e giudiziaria della città. A lui spettava la designazione, all'interno della *familia* al suo seguito, di un giudice specificamente deputato *ad maleficia*, affiancato da un vicario con compiti meramente suppletivi e dai notai selezionati all'interno del collegio cittadino. La struttura giudiziaria vercellese aderiva a uno schema riprodotto, grossomodo alla lettera, in altre città sottoposte al controllo visconteo e persisterà, con minime variazioni, anche durante le dominazioni successive. Anche nei comuni di Reggio, Bergamo e Novara, il podestà nominava un vicario e uno *iudex maleficiorum*, con competenze esclusive in materia penale, mentre solo a Milano egli era tenuto alla nomina di due giudici ai malefici, portati per un breve periodo a tre da Gian Galeazzo Visconti¹².

Milano e due erano esponenti della famiglia Visconti, mentre nove provenivano da altre città della dominazione, come Francesco Scotti di Piacenza e Castellino Beccaria di Pavia, o addirittura da località esterne allo 'stato' visconteo, come Giovanni Guarzoni di Lucca. Si segnalano infine tre podestà provenienti dall'aristocrazia rurale, tra cui il marchese Giovanni Malaspina di Varzi: Grillo, *Istituzioni e personale politico*, cit. (vedi nota 2), pp. 99-100.

⁹ Ne sono un esempio le podesterie affidate rispettivamente nel 1414 al genovese Oddone Spinola e nel 1416 al marchese Corrado del Carretto di Savona: P. Grillo, *Vercelli nella crisi del ducato visconteo (1402-1416)*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, a cura di A. Barbero, Vercelli 2014, pp. 17-32., p. 26.

¹⁰ Grillo, *Vercelli nella crisi del ducato visconteo*, cit. (vedi nota 9), pp. 25-26.

¹¹ ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), c. 1r; *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), c. 1r.

¹² Sulla struttura amministrativa e giudiziaria nei comuni di Reggio, Bergamo e Novara si vedano: J. Carraway Vitiello, *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy Reggio Emilia in the*

Uno schema analogo si osserva però anche al di fuori delle terre del ducato, in particolare in area sabauda, laddove la funzione giudiziaria era assunta dal vicario e da un giudice da lui nominato, incaricato della conduzione dei procedimenti criminali e civili¹³. Sembra infatti che questa soluzione amministrativa fosse diffusa largamente in diversi principati dell'Italia settentrionale, in contrasto con quanto attestato nelle repubbliche del centro e del nord della penisola. Tanto a Firenze, quanto a Siena e a Venezia si assiste infatti, almeno dai primi decenni del Trecento, a una progressiva esautorazione del personale tecnico incaricato a livello locale del controllo dell'ordine pubblico, in favore di organi dipendenti direttamente dai governi centrali e composti da membri di spicco dei gruppi dirigenti, spesso digiuni di diritto¹⁴. Questo non è ciò che avvenne nella maggior parte delle città sottoposte al controllo signorile, dove il personale incaricato direttamente della gestione dei processi mantenne sempre un elevato profilo professionale e delle spiccate competenze tecnico-giuridiche.

I podestà: il braccio amministrativo del principe

Si è già accennato al crescente interesse della medievistica alle dinamiche di circolazione e ai meccanismi di selezione del personale tecnico e politico nell'Italia comunale. Guardando al caso eusebiano, le ricerche hanno privilegiato i profili sociali e professionali delle magistrature maggiori, individuando, da una parte, le direttrici della circolazione podestarile all'interno delle differenti dominazioni e, dall'altra, le modalità di reclutamento.

A partire dagli anni di Gian Galeazzo a reggere la città vercellese vennero posti sempre più spesso rettori provenienti da diversi centri del dominio visconteo, venendo meno la netta preferenza per il personale politico milanese che aveva caratterizzato i decenni precedenti¹⁵. Tra gli anni settanta e novanta del Trecento vennero infatti scelti podestà di comprovata fedeltà politica, esponenti delle più influenti famiglie ghibel-

Visconti Age, Leiden – Boston 2016, pp. 25-36; G. Battioni, *La città di Bergamo tra signoria viscontea e signoria malatestiana*, in *Storia economica e sociale di Bergamo*, pp. 183-211, in particolare a pp. 191-196; *Statuti di Novara del XIV secolo*, edizione critica a cura di G. Cossandi e M.L. Mangini, Varese 2012, pp. 29-30. Per un confronto con gli statuti ambrosiani e la riforma ducale di Gian Galeazzo si vedano: *Statuta iurisdictionum Mediolani*, in *Leges Municipales*, II/1, Augustae Taurinorum 1876, coll. 991-993; E. Verga, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429). Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, "Archivio Storico Lombardo", XXVIII, 3 [31], 1901, pp. 96-142, in particolare a pp. 100-102; A. Gamberini, *Il contado di Milano nel Trecento. Aspetti politici e giurisdizionali*, in Id., *Lo Stato Visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005, pp. 153-199, pp. 177-179.

13 Per un confronto con il personale giudiziario dei centri sabaudi di Torino e Fossano si vedano: M. Magnani, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione*, "Bollettino storico-bibliografico subalpino", CIX, 2011, pp. 497-566, in particolare a pp. 501-506; P. Grillo, *I Fossanesi e il principe*, in *Storia di Fossano e del suo territorio. II. Il secolo degli Acaia (1314-1418)*, a cura di R. Comba, Fossano 2009, pp. 183-204, p. 185.

14 Zorzi, *La giustizia negli Stati italiani*, cit. (vedi nota 4), pp. 450-452.

15 Grillo, *Istituzioni e personale politico*, cit. (vedi nota 2), pp. 99-102.

line lombarde, come i Rusca di Como e i Beccaria di Pavia¹⁶, ma anche membri del patriato milanese, tra i quali i Pusterla e i Mantegazza¹⁷. Inoltre, accanto a questi, a governare il *districtus* eusebiano vennero inviati sia esponenti della nobiltà rurale, sia personalità provenienti dai territori esterni al dominio, ma legate da stretti rapporti di fedeltà al duca di Milano. Una soluzione che appare in linea con la strategia politica seguita dai Visconti almeno dai primi decenni del Trecento e che mirava, da una parte, a creare nuovi e più saldi rapporti di amicizia e, dall'altra, a compensare atti di fedeltà¹⁸. Ne offrono un esempio lampante le podesterie affidate nel 1392 e nel 1399 al conte Goffredo degli Ubaldini di Perugia, già podestà di Cremona e Novara¹⁹, e nel 1402 ad Enrico di Chiaramonte, conte di Modica e ammiraglio di Sicilia, la cui nomina potrebbe dipendere dai legami stretti con i Visconti almeno dal 1395, quando richiese al duca un sostegno economico e militare per difendere la città di Palermo dalle forze aragonesi²⁰.

16 Negli anni ottanta e novanta del Trecento furono addirittura tre gli esponenti della famiglia Rusca di Como inviati a Vercelli dai Visconti per ricoprire la carica di podestà e tra questi spicca per importanza Loterio Rusca, uno dei più importanti collaboratori di Gian Galeazzo. Questi, tra il 1373 e il 1376, fu prima podestà a Milano, a Piacenza e a Pavia, per poi essere attivo, a seguito dell'esperienza eusebiana, a Parma e a Verona. Alla morte del primo duca di Milano divenne signore di Como fino al 1416, quando cedette di nuovo la città al nuovo duca Filippo Maria: C. Santoro, *Gli uffici del Comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968, pp. 112 e 345; G. Robolini, *Notizie appartenenti alla storia della sua patria*, VI/1, Pavia 1834, p. 34; F. Cengarle, *Feudi e feudatari del duca Filippo Maria Visconti. Repertorio*, Milano 2007, pp. 214-215, doc. 39; Grillo, *Istituzioni e personale politico*, cit. (vedi nota 2), p. 111; A. Pezzana, *Storia della città di Parma*, I, 1346-1400, Parma 1837, p. 162; G. Soldi Rondinini, *La dominazione viscontea a Verona (1387-1404)*, in *Verona e il suo territorio*, IV/1, Verona 1981, pp. 3-237, p. 147. Tra la metà del 1382 e la metà del 1383 a reggere la città venne mandato Castellino Beccaria, già attivo come podestà di Como nel 1375. Chiuso il periodo di governo vercellese, negli anni successivi fu rettore a Novara (1385-1386 e 1398) e a Crema (1397). In seguito alla morte di Gian Galeazzo, si fece nominare signore di Voghera e, al centro di scandali di corte, venne fatto uccidere da Filippo Maria nel 1413: N. Criniti, *Beccaria di Robecco, Castellino*, in *Dizionario biografico degli italiani*, VII, Roma 1970, pp. 478-482; G. Rovelli, *Storia di Como*, III/1, Como 1802, p. 31; Grillo, *Istituzioni e personale politico*, cit. (vedi nota 2), pp. 110-111; Santoro, *Gli uffici del Comune di Milano*, cit. (vedi nota 16), p. 316; G. Garone, *I reggitori di Novara*, Novara 1865, pp. 218-221; P. Grillo, *Istituzioni e società fra XII e XV secolo*, in *Storia di Voghera*, I, *Dalla preistoria all'età viscontea*, a cura di E. Cau, P. Paoletti e A.A. Settia, Voghera 2003, pp. 165-224, pp. 191-193.

17 Tra gli anni novanta del Trecento e gli anni dieci del secolo successivo troviamo a Vercelli in veste di podestà due esponenti della ricca famiglia ambrosiana, a partire da Balzarolo Pusterla, al governo del Comune piemontese nel 1390, seguito nel 1397 da Giovanni. fu rettore del Comune di Novara dal 1395 al 1396. Questi dopo l'incarico nella città eusebiana fu podestà di Alessandria nel 1397 e castellano di Monza nel 1404. Coinvolto nei tumulti del 1404, venne catturato e condannato a morte nel 1408 per ordine del duca Giovanni Maria Visconti: P. Litta, *Le famiglie celebri italiane*, Milano 1837, *Della Pusterla*, tav. II; Garone, *I reggitori di Novara*, cit. (vedi nota 16), pp. 223-224; B. Betto, *Il testamento del 1407 di Balzarino da Pusterla, milanese illustre e benefattore*, "Archivio Storico Lombardo", CXIV, 1988, pp. 261-302; Grillo, *Istituzioni e personale politico*, cit. (vedi nota 2), pp. 112-113. P. Mantegazza assunse la carica di podestà del Comune eusebiano una prima volta nel biennio 1391-1392 e successivamente negli anni 1395-1396, oltre agli incarichi svolti a Parma nel 1393 e a Crema nel 1399: Grillo, *Istituzioni e personale politico*, cit. (vedi nota 2), p. 112; Pezzana, *Storia della città di Parma*, cit. (vedi nota 16), p. 193; Santoro, *Gli uffici del Comune di Milano*, cit. (vedi nota 16), pp. 128 e 316.

18 Grillo, *La selezione del personale politico*, cit. (vedi nota 2), pp. 44-45.

19 Garone, *I reggitori di Novara*, cit. (vedi nota 16), p. 222; Grillo, *Istituzioni e personale politico*, cit. (vedi nota 2), pp. 112-113; Santoro, *Gli uffici del Comune di Milano*, cit. (vedi nota 16), p. 321.

20 S. Fodale, *Chiaromonte, Enrico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXIV, Roma 1980, pp. 521-523.

La strategia amministrativa adottata da Gian Galeazzo venne poi mantenuta dai principi che, nei decenni successivi, si susseguirono nel governo della città. Tanto Teodoro II di Monferrato, quanto Filippo Maria Visconti e Amedeo VIII di Savoia seppero, infatti, sfruttare le loro reti politiche e la loro influenza per affidare la guida del Comune vercellese a uomini di comprovata fiducia e dal marcato spessore diplomatico. Se sotto la dominazione monferrina a reggere la città venne inviato il marchese di Savona e Finale, Corrado del Carretto, già plenipotenziario nelle trattative tra Filippo Maria e il marchese, negli anni successivi al ritorno del duca ambrosiano troviamo come podestà Nicolino Barbavara, esponente di una delle più risalenti prosapie milanesi di parte guelfa²¹.

Spostando il focus dell'analisi sul ruolo giocato dalla massima carica cittadina nelle dinamiche processuali, è opportuno sottolineare come il podestà mantenne sempre, almeno per quanto riguarda il periodo esaminato, una posizione che appare puramente 'formale', contraddistinta più da una funzionalità 'di facciata' che da un intervento effettivo nella gestione dei procedimenti. I momenti in cui si richiedeva la presenza solenne del podestà si limitavano infatti all'apertura dei processi, in quanto responsabile unico dell'avvio delle inquisizioni, e alla chiusura delle pratiche, quando era tenuto a proclamare pubblicamente la sentenza emessa da uno dei suoi giudici o, in alternativa, a ratificare la sospensione del processo. Questo in effetti è ciò che avvenne nel settembre 1381, quando il podestà Lanfranco Porro dispose l'annullamento di un'inquisizione avviata contro sei briganti, provenienti dai borghi di Rovasenda, San Germano e Cossato, per la sussistenza di una pace e di una tregua stipulate in precedenza²².

Le ragioni di questa maggiore attenzione alle funzioni amministrative rispetto a quelle giudiziarie credo risiedano nella natura stessa del podestariato, in particolare in età signorile, quando la massima magistratura cittadina si trasformò nel braccio operativo delle nuove dominazioni²³. Un'adeguata preparazione giuridica, inoltre, non faceva parte delle competenze richieste e il buon podestà-giudice era colui che sapeva circondarsi dei collaboratori più preparati, che potessero garantirgli, grazie alla propria esperienza, un'efficiente gestione della macchina giudiziaria cittadina.

21 Per un approfondimento biografico sulla figura del marchese Del Carretto si vedano: G. Nuti, *Del Carretto, Corrado*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXXVI, Roma 1988, pp. 392-394; B. Del Bo, *Uomini e strutture di uno stato feudale: il marchesato di Monferrato (1418-1483)*, Milano 2009, pp. 261-262 e 264. Sulla famiglia Barbavara si rimanda a: F. Cognasso, *Novara nella sua storia*, in *Novara e il suo territorio*, Novara 1952, pp. 347 e ss.; G. Andenna, *Grandi casati e signorie feudali tra Sesia e Ticino dall'età comunale a quella sforzesca*, in *Insedimenti medievali fra Sesia e Ticino. Problemi istituzionali e sociali (secoli XII-XV)*, a cura di G. Andenna, Novara 1999, pp. 33-45, p. 37.

22 L'inquisizione annullata risulta avviata contro i fratelli Albertino e Giovanni, figli del fu Giovanni de Zayno da Rovasenda; Antonio Longo da San Germano; Paoletto d'Avigliana; Zonno *tuscanus* e Fobo, detto *Orco*, di Cossato *de Labona*, per aver aggredito, armati di lance, stocchi e coltelli, e derubato il *civis* vercellese Ottino Bocca mentre questi stava attraversando il territorio di Gattinara: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 94r-94v.

23 *I podestà dell'Italia comunale*, cit. (vedi nota 2), pp. 968-971.

Tuttavia, se si osservano i singoli movimenti procedurali, si può notare come la massima carica cittadina godesse in effetti di amplissimi spazi di manovra, potendo intervenire liberamente nel pieno svolgimento del processo, in particolare quando questo rischiava di inciampare a causa di inerzie procedurali. Il podestà aveva infatti facoltà di rivolgersi direttamente ad altri ufficiali, quali ad esempio i podestà rurali a capo dei borghi maggiormente popolati del contado, per invitarli a intervenire presso la propria comunità, intimando a testimoni reticenti di presentarsi presso il tribunale cittadino, o per richiederne semplicemente la collaborazione. Un caso emblematico è offerto dalla lettera, inviata il 14 agosto 1397, dal podestà di Vercelli, Giovanni Malaspina, al nobiluomo Giovanni da Burolo, podestà del borgo rurale di Mongrando, nella quale il Malaspina chiedeva informazioni su tutti i beni posseduti da quei rustici che risultano inquisiti per aver invaso il territorio visconteo, armati di spade, bergamaschi e giavellotti, e accusati dell'aggressione e della cattura di due abitanti di Zubiena²⁴. Si trattava comunque di interventi piuttosto sporadici e isolati, ma che rivelano come, benché l'intera gestione dei processi fosse affidata, come si avrà modo di illustrare, esclusivamente al giudice dei malefici, o in alternativa al vicario, il podestà restasse il titolare effettivo di ogni singolo procedimento, potendo intervenire, entro i limiti riconosciuti al suo arbitrio, nella conduzione delle dispute e nella gestione stessa del processo.

I vicari e i giudici dei malefici: i gestori del processo

Ben più difficile risulta delineare i profili personali e la formazione professionale dei vicari podestarili, ufficiali incaricati di specifiche funzioni amministrative, ma che, in alcuni casi, potevano agire in sostituzione di altre magistrature cittadine. Nel Comune vercellese essi presiedevano i consigli cittadini e, per quanto ci interessa maggiormente in questa sede, sedevano al banco dei malefici in caso di assenza prolungata del giudice titolare. Questa funzione suppletiva rendeva indispensabile che i vicari fossero selezionati tra le file dell'officialità dotata di un'adeguata formazione giurisprudenziale, per assicurare una salda e autorevole gestione dell'agone processuale.

²⁴ Gli abitanti di Mongrando finiti sotto processo sono Guglielmo Pignone; Giovanni *de Cho*, detto *Gabretto*; Antonio, figlio di Giacomo Vigna; *Ravasgneus*, figlio di Pila; Bozzio Cima; Giorgio Cima; Giacomo, figlio di Giovanni *sartor*; Giacomo, detto *Rosso*, da Como; Francesco Del Conte; Giacomino, figlio di Antonio *ferrarius*, e Pietro, figlio di Martino Bianco. Tutti costoro sono accusati dell'aggressione e della cattura di Manfredo e Martino Testa, figli di Ubertino da Zubiena, avvenute nel luglio del 1397 in uno dei campi posseduti dai fratelli nel territorio di Zubiena. A seguito delle citazioni, l'11 settembre si presenta davanti al banco del giudice il notaio vercellese Luchino della Serrata, procuratore degli inquisiti, che espone tutte le eccezioni al procedimento avviato nel mese precedente. Tuttavia, a seguito della lettera inviata dal podestà di Vercelli, il podestà di Mongrando risponde sottolineando la falsità della denuncia presentata dai fratelli Testa, avvalorando quindi quanto sostenuto dal procuratore. Gli atti processuali si chiudono però con gli interrogatori dei testi, sentiti il 18 settembre, e l'assenza di qualsiasi riferimento alla condanna degli imputati lascerebbe pensare all'assoluzione di questi ultimi da tutte le colpe: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7059 (1397-1398), cc. 5r-7v.

I compiti ausiliari assunti dal vicario in sede giudiziale implicavano che egli conducesse i processi secondo quanto stabilito dalla normativa e dalle consuetudini locali, aderendo integralmente alla prassi seguita anche dagli *iudices maleficiorum*. Essi si limitavano a svolgere i medesimi compiti dell'ufficiale che erano chiamati a sostituire e questo accadeva con maggiore frequenza all'inizio o al termine del loro mandato, quindi al passaggio da una podesteria all'altra. Era infatti consuetudine che, qualora un giudice fosse chiamato a svolgere il suo incarico in una altra città, e talvolta sotto l'autorità di un podestà differente, egli lasciasse il suo incarico prima dei tempi normalmente previsti, per presenziare al passaggio delle consegne. Ma poteva accadere anche che egli assumesse l'ufficio con un ritardo di qualche settimana rispetto all'insediamento del rettore forestiero, forse in quanto impegnato altrove. Nei mesi di giugno e agosto del 1391, quindi alle battute finali della podesteria di Balzarolo da Baggio di Milano, è il vicario Bartolomeo *de Senitatis* da Cremona a sostituire il giudice Giovanni *de Michelis* nelle sei inquisizioni che chiudono il registro, lasciando poi a settembre il posto dietro al banco di giustizia al *dominus* Pietro *de Rodis* da Vogogna, giudice dei malefici scelto dal nuovo podestà Paolo Mantegazza di Milano²⁵.

Per quanto riguarda i circuiti di reclutamento di questi ufficiali, si è già avuto modo di precisare come la scelta fosse affidata ai podestà, i quali, al momento dell'assunzione dell'incarico, erano tenuti a indicare i nominativi di cinque giudici, tra cui un *vicarius*. Tuttavia, i criteri di selezione appaiono difficilmente decifrabili, in quanto, più che la comune provenienza o la rete di conoscenze dirette intessuta dei rettori cittadini, sembrano pesare maggiormente fattori come l'esperienza personale di questi ufficiali e la loro familiarità con il contesto di destinazione. Se infatti raramente i podestà sceglievano un vicario proveniente dalla loro stessa città – tra i pochissimi casi si potrebbe citare la podesteria di Castellino Beccaria di Pavia (1382-1383), che scelse come suo vicario il pavese Agostino Ferrari²⁶ –, molto più spesso accadeva che podestà differenti decidessero di affidare l'ufficio vicariale a soggetti che avevano già ricoperto la carica in precedenza. Le competenze acquisite in terra vercellese sono forse alla base della prolungata presenza in città del *dominus* Martino *de Topis*, scelto come vicario da tre differenti podestà, Francesco Scotti di Piacenza, Lanfranco Porro di Milano e il già

25 Le inquisizioni risultano avviate tra il 20 giugno e il 29 luglio, rispettivamente contro Ottofredo Agliardi da Verona della *societas* di Ravanino Agliardi; Antonio, detto *Marazzina*, da Lenta, abitante di Gattinara; Viano, famulo del *dominus* Bartolomeo Avogadro di Valdengo, cittadino di Vercelli; Zorrino, figlio di Giovanni Ghibellino da Villata Casalvolone; Guglielmo d'Osemia da Confienza e Filippino di Fisrengo, entrambi abitanti di Bulgaro; Ottino, detto *Scharafonus*, cittadino di Vercelli e abitante di San Martino, e Nicolino Gazzino, cittadino di Vercelli e figlio del fu Bartolomeo Gazzino. Tutti gli indagati, ad eccezione dei *cives Vercellenses* Ottino e Gazzino, risultano condannati tra l'8 e il 10 agosto successivi: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 68r-68v, 69r-69v, 70r-71r, 72r-72v, 73r-74r e 75r-76v.

26 ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), cc. 1r *et passim*. Un altro esempio è offerto dalla podesteria di Giovanni Paolo Brivio di Milano, inviato da Filippo Maria a reggere il Comune vercellese nel 1417 e che scelse come vicario e giudice dei malefici il milanese Guglielmotto Pusterla: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417).

nominato Castellino Beccaria, che si susseguirono alla guida del Comune tra il secondo semestre del 1377 e il primo del 1383²⁷.

Quanto ai bacini di reclutamento si potrebbero avanzare le medesime considerazioni suggerite dall'analisi delle località di provenienza della massima carica cittadina. Nel primo periodo della dominazione viscontea l'*officium* di vicario risulta assunto unicamente da esponenti delle élites urbane sottoposte al controllo ambrosiano, in particolare di area lombarda. Se la città di Pavia, in virtù della centralità assunta dallo *Studium* cittadino nella formazione giuridica degli ufficiali viscontei²⁸, diede i natali alla maggior parte dei vicari attivi nel Comune eusebiano fino ai primi anni del Quattrocento, seguita da altri importanti centri come Parma e Cremona²⁹, un buon numero di ufficiali proveniva anche da ambienti extraurbani, come i grandi borghi di Caravaggio, Mondovì e Carmagnola, a evidenziare come, benché la componente borghigiana rimanga piuttosto esigua, i circuiti politici non fossero del tutto preclusi ai ceti di estrazione rurale.

Oltre a un vicario ogni podestà era tenuto a nominare anche quattro giudici e tra questi uno che fosse specificatamente deputato all'amministrazione della giustizia penale. Egli sedeva al banco di giustizia situato nel broletto del Comune e a lui era affidata l'intera gestione del processo, dalle fasi preliminari all'emissione delle sentenze finali. Il giudice dei malefici svolgeva infatti un ruolo centrale anche prima dell'avvio effettivo dell'inquisizione, quando egli, ricevuta la notizia del reato, tramite denuncia degli ufficiali o querela sporta dalle vittime, era tenuto a verificare la presenza di indizi precedenti, ossia a valutare la concretezza della fama sui fatti denunciati, necessaria per l'apertura stessa del procedimento³⁰. Gli atti giudiziari non consentono di cogliere le modalità attraverso le quali veniva condotta questa *inquisitio* preliminare, in quanto si aprono direttamente con la titolazione e l'avvio

27 ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 25r-26v; *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 39r-42v; *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), cc. 19r-19v.

28 Sulla forte inclinazione giuridica dell'élite cittadina pavese si vedano: R. Crotti Pasi, *L'istituzione dello Studium generale*, in *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia. I, Dalle origini all'età spagnola*, a cura di D. Mantovani, Pavia 2012, pp. 237-280; N. Covini, *Professione legale e distinzione sociale: casi lombardi fra Tre e Quattrocento*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali* (secc. XII-XV), a cura di L. Tanzini e S. Tognetti, Roma 2016, pp. 299-323, pp. 305-309.

29 Lo *studium* parmense mantenne, a dire il vero, una condizione intermittente almeno fino ai primi anni del Quattrocento, rendendo difficile ricostruire l'importanza assunta nella formazione dei ceti dirigenti del dominio visconteo: G. Petti Balbi, *Felix Studium viguit: l'organizzazione degli studenti e dei dottori a Parma nel Quattrocento*, in *Il pragmatismo degli intellettuali. Origini e primi sviluppi dell'istituzione universitaria*, a cura di R. Greci, Torino 1996, pp. 201-212; R. Greci, *L'Archivio dell'Università di Parma*, "Annali di storia pavese", XXIX, 2001, pp. 37-40.

30 Sul ruolo della fama quale motore del processo penale si rimanda ancora a: F. Migliorino, *Fama e infamia: problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985; *Fama: The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe*, a cura di T. Fenster e D.L. Smail, Ithaca 2003; M. Vallerani, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna 2007, pp. 93-111; A. Fiori, *Quasi denunciante fama: note sull'introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, Bd. 3: Strafrecht und Strafprozess*, a cura di O. Condo-relli, F. Roumy e M. Schmoedel, Köln – Weimar – Wien 2012, pp. 351-367.

del processo, cui seguiva la consegna, da parte del giudice, del mandato di citazione degli imputati e dei testimoni, affidato a uno dei servitori del Comune.

Lo *iudex maleficiorum* gestiva tutto il processo da dietro il banco di giustizia, dove raccoglieva la relazione dei messi sull'avvenuta citazione degli indagati e, successivamente alla comparizione in giudizio di questi ultimi, ascoltava quanto questi avessero da dichiarare. Anche i momenti successivi, dalla presentazione delle difese e delle paci all'emissione delle condanne per contumacia, erano affidati alla sua gestione, rendendo il giudice dei malefici l'unico responsabile effettivo di una conduzione corretta del processo e delle sue tempistiche.

Tuttavia, egli non era il titolare unico del procedimento e la sua presenza non era dirimente per la prosecuzione dell'inchiesta. Si è già accennato come egli potesse essere sostituito dal vicario in caso di assenza dal palazzo del Comune, e questo anche nel pieno svolgimento dell'inquisizione, ma poteva anche accadere che quest'ultima si prolungasse oltre i termini del mandato del giudice e, quando questo si verificava, il nuovo magistrato aveva l'obbligo di portare a compimento il processo avviato dal suo predecessore. Ciò è in effetti quello che avvenne nell'inquisizione contro il vercellese Eusebio da Bianzè e contro i suoi famuli Andrea da Piacenza e Giovanni da Crema, incolpati di furto e dell'omicidio del mercante milanese Beltramino di Benzone, avviata nel giugno 1396 dall'allora giudice dei malefici Nicolino di Prato da Milano e portata a compimento nel settembre dello stesso anno dal nuovo giudice Paolo Torresani di Parma, scelto per sostituire il primo dal nuovo podestà Giovanni Pusterla di Milano³¹.

Ovviamente una buona formazione giuridica era il presupposto necessario per ricoprire la carica di giudice, tuttavia, le informazioni esigue ricavate dalla documentazione giudiziaria non consentono di delineare il percorso formativo seguito dai singoli *iudices*. Le qualifiche che accompagnano i nomi dei giudici dei malefici sono differenti e tradiscono forse una mancata attenzione da parte dei notai comunali nel definire con precisione le loro specifiche competenze³². I giudici attivi nel Comune eusebiano potevano, infatti, vantare livelli differenti di formazione in materia di legge: la maggioranza assoluta era qualificata con il titolo di *iurisperitus*, mentre un buon numero di questi era definito come *legum doctor* (o in casi più rari *professor*) e, in misura minore, come *in iure civili publice licenziatus*³³. Le ragioni di una simile

31 Beltramino risulta vittima di un'aggressione, condotta dai famuli del da Bianzè, forse su suo ordine, quello stesso giugno nel territorio di Tronzano. Per un breve riassunto dell'intera vicenda processuale si rimanda a p. 252 e a quanto riportato nella nota 73: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 112r-113v.

32 La medesima considerazione è avanzata da Joanna Carraway per il Comune di Reggio nell'Emilia, dove i notai attivi presso l'*officium maleficiorum* mostrano la medesima libertà nel definire i soggetti che si trovarono a ricoprire la carica di giudice dei malefici sotto l'autorità dei diversi podestà reggiani: Carraway Vitiello, *Public Justice and the Criminal Trial*, cit. (vedi nota 12), p. 34.

33 Come accennato, la qualifica di *iurisperitus* è in assoluto la più diffusa, in particolare negli anni della dominazione viscontea sulla città, quando questo profilo era condiviso da tutti i giudici attivi presso il locale tribunale podestarile, dal cremasco Tommaso *de Bernardis* all'astigiano Giacomo *de Moriana*:

varietà potrebbero risiedere nella mancanza di norme statutarie precise riguardo alla formazione giuridica necessaria all'assunzione della carica di *judex*, come attestato anche in altre realtà cittadine³⁴.

Le modalità di selezione di questi ufficiali restano poco chiare, così come risulta complesso ricostruire le loro parabole professionali. Essi venivano scelti personalmente dai singoli podestà al momento dell'insediamento in città, ma le carriere di questi ufficiali difficilmente procedevano in parallelo con quelle dei rettori da cui erano stati selezionati, seguendo spesso sentieri differenti che solo di rado potevano tornare a incrociarsi³⁵.

La libera circolazione dei giudici dei malefici, slegata cioè dai percorsi dei podestà cittadini, era probabilmente indotta dall'ampia flessibilità riconosciuta alla durata del loro mandato. Se nella maggior parte dei casi esso corrispondeva a quello della massima magistratura comunale, in un numero non trascurabile di casi è stato ravvisato come la durata dell'incarico potesse variare anche di parecchi mesi, costringendo i podestà a nominare un nuovo giudice che potesse portare a termine i procedimenti già avviati e consentire la regolare prosecuzione dei lavori del tribunale cittadino. Nel secondo semestre del 1391, al tempo della podesteria di Paolo Mantegazza di Milano, la carica di giudice dei malefici venne conferita prima al giurisperito Pietro *de Rodis* di Vogogna, che tuttavia la mantenne solo per pochi mesi, venendo sostituito, nel novembre dello stesso anno, dall'alessandrino Domenico Ottobelli³⁶; mentre la lunga reggenza del conte Goffredo degli Ubaldini di Perugia, podestà di Vercelli nei due anni successivi, vide addirittura il susseguirsi di tre giudici all'ufficio dei malefici: nel secondo semestre del 1392 l'incarico venne affidato al giurisperito

ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), c. 1r; *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394), c. 1r. A partire soprattutto dagli anni venti del Quattrocento la formula più ricorrente diventa quella di *legum doctor*, sostituita talvolta da quella di *legum professor*, come nel caso del giudice Giovanni da Velate, deputato ai malefici al tempo della podesteria di Nicolino Barbavara: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), c. 1r. L'unica attestazione di un *judex* qualificato come *in iure civili publice licenziatus* risale agli anni 1434-1436 ed è riferita a Enrico da Momo, scelto come giudice dai malefici dall'allora podestà sabaudo Aimonetto *de Brozio* dei conti di Castellamonte: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), c. 1r

34 Ne offrono un esempio, oltre al suddetto caso reggiano, anche le città di Bologna, dove ai giudici comunali era richiesto un percorso di studi di almeno cinque anni, e di Padova, dove invece era necessario unicamente il possesso dei *libri legales* e una familiarità di base con la legge: M. Ascheri, *The laws of late medieval Italy (1000-1500): foundations for a European legal system*, Leiden 2013, p. 325

35 Come evidenziato per il pieno Trecento e il primo Quattrocento in area lombarda dal già citato studio condotto da Fabrizio Pagnoni sulla documentazione giudiziaria delle città di Milano, Vercelli, Reggio e Brescia: Pagnoni, *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici*, cit. (vedi nota 3), pp. 64-66. Il fenomeno risulta evidente anche nel pieno Duecento, come illustrato da: M. Vallerani, *La familia du podestat. À propos de la mobilité des officiers et de la culture juridique dans l'Italie communale*, in *Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge*, a cura di M. Lauwers, Parigi 2010, pp. 325-336.

36 Mentre poche notizie si hanno del *de Rodis*, esponente di un'importante famiglia dell'Ossola e dell'Orta, maggiori appaiono le informazioni in nostro possesso sull'Ottobelli, attivo nel 1385 come giudice dei malefici nella città di Milano per contro del podestà Andrea Pepoli e successivamente nel 1388 come vicario, sempre a Vercelli, al tempo della podesteria di Guido da Vimercate di Milano: *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*, a cura di P.F. Pizzi, Genova 2021; ASCVc, Ordinati, I (1386-1389), cc. 53r *et passim*; Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392).

Simone Merlani di Alessandria, sostituito poi nei semestri successivi da Giacomo *de Moriana* di Asti e Cristoforo *de Astulfis*³⁷.

La discordanza delle reti di circolazione tra magistrature maggiori e inferiori sembra, inoltre, confermata dalla consuetudine poco diffusa, da parte dei rettori forestieri, nell'affidare la carica di giudice ai medesimi soggetti a cui era stata conferita nelle precedenti esperienze di governo, e questo anche qualora fossero inviati ad amministrare nuovamente una città che avevano già retto anni prima. Se infatti in entrambi gli incarichi bresciani, il primo nel 1381 e il secondo nel 1389, il podestà Balzarolo da Baggio di Milano decise di avvalersi del supporto del giudice Gerardo Colli da Vigevano, nei successivi mesi trascorsi alla guida del Comune vercellese, tra il 1390 e il 1391, il podestà ambrosiano scelse di affidare l'incarico al giurisperito Giovanni *de Michaelis*³⁸. Allo stesso modo, il podestà Paolo Mantegazza di Milano, alla guida del Comune eusebiano una prima volta nei semestri a cavallo tra 1391 e 1392 e, successivamente, nel biennio 1395-1396, conferì la carica di *iudex maleficiorum* addirittura a tre diversi soggetti: durante la prima esperienza egli nominò Pietro *de Rodis* di Vogogna, sostituito dopo pochi mesi da Domenico Ottobelli di Alessandria, mentre per il secondo mandato il Mantegazza consegnò l'amministrazione della giustizia penale al giudice milanese Nicolino da Prato³⁹.

Come già osservato per i vicari, sui criteri di selezione dei giudici dei malefici sembrano pesare maggiormente l'esperienza accumulata in una data località piuttosto che i legami personali e professionali con le massime magistrature cittadine⁴⁰. Non era insolito, infatti, che un medesimo giudice fosse chiamato a occupare l'ufficio dei malefici da podestà differenti, anche ad anni dalla conclusione di un precedente incarico. Il giurisperito Antonio *de Cochis* da Vigevano risulta infatti attivo a Vercelli sotto l'autorità di tre podestà differenti: una prima volta tra il 1382 e il 1383 per conto del podestà pavese Castellino Beccaria, una seconda tra il 1387 e il 1388 alle dipendenze del podestà Spinetta della Mirandola e un'ultima

37 Il percorso professionale del Merlani resta oscuro e non è chiaro in quale momento della sua carriera egli abbia assunto l'incarico vercellese, mentre maggiori appaiono le nostre informazioni sui suoi successori. A seguito dell'esperienza eusebiana risultano infatti entrambi attivi a Milano, in particolare, Giacomo *de Moriana* sempre come giudice dei malefici negli anni 1399-1440, sotto l'autorità del podestà Pietro *de Gualandis* di Pisa, mentre Cristoforo *de Astulfis* come vicario del podestà Rizzardo *de Bagnio* dei conti di Modigliana negli anni 1400-1401: Biblioteca Trivulziana di Milano, Fondo Cimeli, 7, 150; ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394); *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394).

38 Sulle podesterie bresciane del da Baggio si vedano: Archivio di Stato di Brescia, *Ospedale Maggiore*, b. 1057, perg. 52 (1381 aprile 6); Biblioteca Ambrosiana, Milano, ms. G 198 suss. (1389 febbraio 10). Per il periodo vercellese: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), c. 1r. Il Colli proveniva da una nobile famiglia vigevanese, legata ai Visconti almeno dalla seconda metà del Trecento, e che vantò diversi esponenti di spicco nella corte e nelle amministrazioni locali del ducato visconte-sforzesco: E. Roveda, *Un ufficiale sforzesco tra politica e diritto: Gerardo Colli*, Milano 2015.

39 ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392) c. 1r; *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), c. 1r.

40 Pagnoni, *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici*, cit. (vedi nota 3), p. 65.

volta, nel 1395, quando venne richiamato nuovamente in città dall'allora podestà Aliolo Rusca di Como⁴¹.

Quanto alle località di provenienza degli ufficiali giudiziari è bene notare come raramente essi provengano dalla medesima località dei rettori cittadini, a conferma della sussistenza di fattori differenti per la selezione di queste magistrature⁴². In linea con quanto osservato anche per altri centri dello spazio politico visconteo, la componente più significativa di *iudices* risulta provenire da città interne al dominio e, nello specifico, dai territori lombardo ed emiliano, che costituivano due dei principali bacini di reclutamento del personale tecnico e amministrativo per i comuni dell'Italia settentrionale⁴³. Dietro il banco di giustizia del Comune eusebiano si susseguirono infatti professionisti provenienti dai più importanti centri dell'area padana, in particolare da Milano, Pavia e Parma⁴⁴, ma anche da centri di minori dimensioni, tra i quali Crema sembra giocare la parte dal leone con ben quattro giudici nominati tra gli anni settanta del Trecento e i primi decenni del secolo successivo⁴⁵.

I canali di reclutamento sfruttati dall'amministrazione 'statale' viscontea sembrano mantenere un flusso costante anche negli anni della dominazione monferriana, dove troviamo attivi in città ufficiali di formazione lombarda, affiancati però

41 Il *de Cochis*, prima dell'incarico vercellese, nel 1379 e nel 1380 risulta vicario a Voghera, al tempo dei podestà Massiolo da Castiglione e Antonio Trivulzio, e dopo la seconda esperienza eusebiana, nel 1392 è scelto come vicario dal podestà di Valtellina: Archivio Storico Civico di Voghera, Fondo Diplomatico, b. 564, perg. 601.4 (1379 ottobre 13); Archivio Comunale di Grosio, Fondo Pergamenaceo, perg. 48 (1392 settembre 2); ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383); *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388); *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 22v *et passim*.

42 Le uniche eccezioni sono le podesterie dei rettori milanesi Paolo Mantegazza e Giovanni Paolo Brivio, i quali scelsero come giudici, rispettivamente nel biennio 1395-1396 e nel 1417, i giurisperiti ambrosiani Guglielmotto Pusterla e Nicolino da Prato, che in questo caso, come prassi ormai abituale in quegli anni, svolse anche la carica di vicario: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396); *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417).

43 Pagnoni, *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici*, cit. (vedi nota 3), pp. 66-69; Rao, *La circolazione degli ufficiali nei comuni dell'Italia nord-occidentale*, cit. (vedi nota 3), pp. 246-247.

44 Oltre ai già citati giudici dei malefici milanesi, risultano infatti attivi a Vercelli due giurisperiti pavesi, Biagio Ferrari e Antonio Ingegneri, rispettivamente sotto le podesterie di Francesco Scotti di Piacenza (1377-1378) e Riccardo *de Abbatis* di Sicilia (1402), e il parmense Paolo Torresani, scelto come giudice dal podestà milanese Giovanni Pusterla (1396-1397): ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378); *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 113v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-7061 (1402).

45 Si tratta, nella fattispecie, dei giurisperiti Bartolomeo e Tommaso *de Bernardis*, nominati *iudices maleficiorum* rispettivamente nel 1380 e nel 1381 dai podestà Lanfranco Porro di Milano e Taddeo Pepoli, seguiti nel 1385 dal giudice cremasco Giuseppe *de Zurlis*, attivo durante la podesteria di Loterio Rusca di Como, e tra la fine del 1397 e il 1399 dal *dominus* Ludovico Pogliani, esponente di una delle principali prosapie cittadine di parte ghibellina scelto dal podestà Giovanni Malaspina di Varzi: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381); *Liber inquisitionum* B-260 (1381-1382); *Liber inquisitionum* B-267 (1385); *Liber inquisitionum* B-7059 (1397-1398), *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398) e *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399). Sulla partecipazione di queste famiglie ai vertici della vita politica cremasca si veda: F. Sforza Benvenuti, *Storia di Crema*, I, Milano 1859, pp. 155, 218 e 230-231; mentre per una ricostruzione del profilo istituzionale trecentesco del borgo si rimanda a: G. Albini, *Crema tra XII e XIV secolo: il quadro politico-istituzionale*, in *Crema nel Trecento. Conoscenza e controllo del territorio*, Crema 2005, pp. 13-44.

da esponenti delle élites locali interne al marchesato, come nel caso del *dominus* Antonio Ricci di Castelnuovo, scelto come vicario e giudice dei malefici dal podestà Oddone Spinola di Luccoli nel 1414⁴⁶. Un indirizzo radicalmente differente appare quello seguito dai rettori forestieri del periodo sabauda, nel quale l'*officium maleficiorum* risulta occupato da soggetti di provenienza borghigiana reclutati esclusivamente dall'area piemontese, nello specifico da località del Novarese, come Landa e Momo, e del Torinese, tra cui Chivasso e Chieri⁴⁷.

All'interno di un personale tecnico-giudiziario che poteva apparire piuttosto omogeneo, soprattutto rispetto ai profili formativi, è possibile individuare sia esponenti delle élites urbane, che potevano vantare forti influenze a livello locale e una consolidata tradizione nell'esercizio della pratica giudiziaria all'interno delle magistrature comunali, sia soggetti di estrazione extraurbana, i quali, muovendosi nei più ampi spazi offerti dall'officialità di taglia minore, potevano ambire a incarichi di prestigio anche nei più importanti centri del dominio⁴⁸. Se infatti tra il 1401 e il 1402 l'*officium maleficiorum* è assegnato al giurisperito Antonio Ingegneri di Pavia, membro di una famiglia ben radicata nella corte viscontea almeno da inizio Trecento e che, nei decenni successivi, mise al servizio dei principi un buon numero di giudici itineranti per tutte le località del complesso edificio 'statale' ambrosiano⁴⁹, tra il 1380 e il 1381 sono addirittura due esponenti del medesimo gruppo familiare, Bartolomeo e Tommaso *de Bernardis* di Crema, ad avvicinarsi dietro il banco di giustizia⁵⁰.

46 ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-287 (1414-1415). Per una panoramica sull'amministrazione della giustizia e sul personale tecnico-politico del marchesato si rimanda a: Del Bo, *Uomini e strutture di uno stato feudale*, cit. (vedi nota 21), in particolare pp. 143-175.

47 Si prendano, a titolo di esempio, gli incarichi del *legum professor* Enrico da Momo, scelto come vicario e giudice dei malefici una prima volta nel biennio 1428-1429 dal podestà Pietro *de Beiamis* e nuovamente, per gli anni 1434-1436, dal podestà Aimonetto *de Brozio* dei conti di Castellamonte, e del *legum doctor* Merlotto *de Guaschis* di Chieri, nominato dal podestà Giovanni *de Dymone* nel 1441 in sostituzione del precedente giudice e vicario Ludovico Carletto da Chivasso: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-265 (1428-1429), c. 1r; *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), c. 1r.

48 Pagnoni, *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici*, cit. (vedi nota 3), p. 71.

49 Prima dell'incarico vercellese, Antonio è attestato nel 1400 come giudice dei malefici presso il Comune di Cremona, mentre nel 1403 è scelto come vicario dal *dominus* Rizzardo Pepoli, allora podestà di Bergamo: Archivio di Stato di Cremona, Fondo Notarile, Pergamene, perg. 156 (1401 luglio 6); ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7062 (1401) e *Liber inquisitionum* B-7061 (1402); *Chronicon Bergomense guelpho ghibellinum*, a cura di C. Capasso, Bologna 1926-1940, p. 116 (Bergamo, 1403). Per quanto riguarda il padre Guglielmo, egli figura come giudice dei malefici a Brescia nel 1377, prima di svolgere l'incarico di vicario sia sotto la podesteria di Comino Suardi, rettore del Comune di Cremona nel 1388, sia sotto quella di Giacomo Spinola, nominato podestà di Bergamo nel 1396: Archivio di Stato di Brescia, Codice Diplomatico, b. 9 (1377 marzo 8); *Statuta civitatis Cremonae accuratius quam antea excussa, et cum archetypo collata*, Cremonae MDLXXVIII, p. 207 (Cremona, 1388); *Chronicon Bergomense*, p. 63 (Bergamo, 1396); Biblioteca Ambrosiana, Milano, ms. D 59 suss., f. 71v (Bergamo, senza data).

50 Conclusa l'esperienza eusebiana, Bartolomeo è attivo prima a Pontremoli nel 1387, come vicario e giudice ordinario del podestà Gromorino Rivola, e l'anno successivo a Voghera, in qualità di vicario del podestà Franchino Besozzi. Successivamente nel 1390 è presente a Milano, dove è scelto come giudice dei malefici dal podestà Prendiparte della Mirandola, mentre nel 1398 torna a Voghera, richiamato dal nuovo podestà Raffaele Ghirardenghi *de Novis*: *Pontremuli statutorum ac decretorum volumen*, Parmae, Apud Seth Viottum, 1571, f. 140v (1387 maggio 16); *Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli stati di S.M. il Re di Sardegna*, a cura di G. Casalis, XXVI, Torino 1854, pp. 264 e 276; Biblioteca Trivulziana

I notai dei malefici: i redattori delle pratiche

Se la macchina giudiziaria cittadina era affidata, almeno formalmente, alle mani del podestà, cui spettava la selezione degli ufficiali incaricati del suo corretto funzionamento, al di sotto di essa si muoveva un gruppo articolato di figure, forse di minor profilo, ma le cui funzioni erano indispensabili per mantenerne ben oleati gli ingranaggi. Accanto ai rettori forestieri e ai loro giudici operavano infatti alcuni funzionari di nomina locale, come i notai deputati all'ufficio dei malefici e i servitori del Comune, il cui lavoro permetteva il regolare funzionamento dell'intero dispositivo amministrativo e penale.

Benché l'attività pubblica svolta dal ceto notarile e i rapporti intessuti con il potere politico siano stati oggetto di un rinnovato interesse storiografico⁵¹, il ruolo strutturale e i profili sociali del notariato pubblico e dell'officialità minore non hanno goduto della medesima fortuna⁵². E questo a causa forse delle difficoltà riscontrate nel delinearne con precisione le sfere di competenza e il reticolato di conoscenze che questi erano in grado di tessere con le comunità di appartenenza.

di Milano, Fondo Cimeli, *Sentenze del podestà*, ms. 147, f. 1r. La presenza stabile del ramo familiare nei circuiti di reclutamento del personale tecnico visconteo è confermata dagli incarichi ricoperti dal consanguineo Tommaso *de Bernardis*, il quale, dopo l'incarico vercellese, risulta forse attivo nel 1386 ancora presso il Comune di Voghera per conto del podestà Albergato Tatti da Varese: *Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale*, cit. (vedi *infra*), p. 261.

⁵¹ Sul ruolo pubblico assunto dal ceto notarile nei comuni italiani esiste una bibliografia sconfinata, a partite dagli studi fondamentali di Pietro Torelli fino alle ultime ricerche coordinate dal centro di studi Notariorum Itinera: P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Mantova 1915; G.G. Fissore, *Il notaio ufficiale pubblico dei comuni italiani*, in *Il notariato italiano del periodo comunale*, a cura di P. Racine, Piacenza 1999, pp. 47-56; D. Puncuh, *Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, a cura di P. Vito, Milano 2006, pp. 265-290; A. Bartoli Langeli, *Il notaio, intellettuale organico della città comunale*, in *Intellettuali: preistoria, storia e destino di una categoria*, a cura di A. D'Orsi e F. Chiarotto, Torino 2010, pp. 21-30; P. Cammarosano, *Attività pubblica e attività per committenza privata dei notai*, in *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli*, a cura di I. Lazzarini e G. Gardoni, Roma 2013, pp. 185-194; *Legittimazione e credito tra Medioevo e Ottocento: notai e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata*, a cura di P. Grillo e S. Levati, Milano 2017, in particolare P. Grillo, *Repubbliche di notai? Il ruolo politico del notariato nelle città italiane del secondo duecento*, pp. 99-114; «Notariorum itinera». *Notai toscani del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazione*, a cura di G. Pinto, L. Tanzini e S. Tognetti, Firenze 2018; «Notariorum itinera». *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. Ruzzin, Genova 2018; «Notariorum itinera». *Notai marchigiani del basso Medioevo tra routine, mobilità, specializzazioni*, a cura di A. Falcioni e G. Piccinini, Ancona 2019. Il tema è stato inoltre oggetto di una recente pubblicazione: *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Bassani, M.L. Mangini e F. Pagnoni, Milano – Torino 2022.

⁵² Più inconsistente appare la bibliografia dedicata ai servitori del Comune, chiamati in altre città banditori, nunzi o messengeri, benché siano stati oggetti di un crescente interesse negli ultimi anni: M. Hébert, *Les sergents-messagers de Provence aux XIIIe et XIVe siècles*, in *Le petit peuple dans l'Occident médiéval: terminologies, perceptions, réalités*, a cura di P. Boglioni, R. Delort e C. Gauvard, Parigi 2002, pp. 293-310; V. Tourelle, *Les sergents du Châtelet ou la naissance de la police parisienne à la fin du Moyen Âge*, in *Entre Justice et justiciables. Les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXe siècle*, a cura di C. Dolan, Québec 2005, pp. 69-83; D. Lord Smail, *Legal Plunder: Households and Debt Collection in Late Medieval Europe*, Cambridge, Mass. 2016; S. Lepsius, *Verlängerte Arme und Lautsprecher des Gerichts. Boten und Herolde in der Justizbürokratie des spätmittelalterlichen Lucca*, in *Medien der Bürokratie*, a cura di F. Balke, B. Siegert e J. Vogl, Paderborn 2016, pp. 15-28.

Notai dei malefici e *servitores* del Comune avevano compiti specifici, che andavano dalla registrazione degli atti di ogni singolo procedimento alla concreta esecuzione dei mandati emanati dagli ufficiali maggiori, evitando così che gli ingranaggi della giustizia si inceppassero. La lettura degli statuti cittadini, e in particolare del libro dedicato alle nomine degli ufficiali e al loro compenso, consente di gettare una luce non solo sul numero dei funzionari attivi nelle camere del palazzo comunale, ma anche sulle competenze che erano loro richieste.

Se consistente era il numero di notai chiamati a svolgere incarichi di vario titolo per conto dell'autorità pubblica, dai notai deputati ai pedaggi a quelli assegnati ai consoli di giustizia⁵³, cui spettava la gestione delle cause di materia civile, i *notarii communis*, ossia quelli nominati direttamente dalle autorità comunali, erano complessivamente otto e tra questi due erano specificamente deputati alla materia criminale⁵⁴. Qui emerge una chiara incongruenza con quanto documentato nelle fonti giudiziarie, in quanto dagli atti i notai assegnati all'*officium maleficiorum* risultano essere almeno quattro. È probabile che, a partire circa dagli ultimi decenni del Trecento, il loro numero fosse stato ampliato, rispetto a quanto stabilito dagli statuti cittadini degli anni quaranta, forse includendo una parte dei notai al servizio del podestà e dei suoi ufficiali. Questi inoltre non percepivano alcun salario da parte del Comune, ma godevano unicamente degli introiti derivanti dalle prestazioni di lavoro che la posizione pubblica gli garantiva, secondo un tariffario rigorosamente stabilito dalla normativa locale⁵⁵.

I notai dei malefici erano incaricati di seguire l'intero svolgimento dei processi, di cui erano tenuti a registrare ogni singolo momento, dall'apertura dell'inchiesta all'emissione della sentenza finale da parte del giudice competente, atti che venivano poi raccolti in appositi registri, dedicati rispettivamente ai procedimenti e ai loro esiti⁵⁶. Erano poi incaricati della redazione di una serie di *acta* sia per conto delle

53 Si trattava, nel primo caso, di due notai, incaricati della registrazione dei pedaggi e della redazione delle licenze per l'importazione e l'esportazione delle mercanzie, mentre, nel secondo, di sei notai assegnati a ciascun banco di giustizia: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, Liber tertius de officialibus*, «De notario communis ad pedagium», c. 50r; «De numero notariorum iustitie», c. 55r.

54 Secondo quanto stabilito dal capitolo statutario i notai del Comune erano così suddivisi: due deputati ai pedaggi, due assegnati all'ufficio dei malefici e quattro alle dipendenze dirette del podestà, del suo vicario e degli altri ufficiali: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, Liber tertius de officialibus*, «Quod notarii communis sint octo et non plures», c. 56v.

55 Gli statuti stabilivano, ad esempio, che ogni notaio non potesse percepire, come garanzia, più di 12 denari per ciascuna persona o 5 soldi in moneta di Pavia per ogni comunità, oppure che per ogni denuncia, accusa o inquisizione non potesse percepire una cifra superiore a 6 soldi per ogni denunciato, accusato o inquisito, soglia aumentata a 20 soldi nel caso di *universitates*: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, Liber tertius de officialibus*, «De solutionibus notariorum ad maleficia deputatorum et camerariorum communis Vercellarum», cc. 57v-58r. Per un approfondimento sul salario spettante ai notai comunali: A. Olivieri, *Il salario del notaio ad officia. Spunti torelliani e ricerche regionali. Il caso di Torino nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento*, in *Notariato e medievistica*, cit. (vedi nota 51), pp. 213-230.

56 Sulla rilevanza pubblica delle scritture notarili si vedano: E. Barbieri, *Notariato e documento notarile a Pavia (secoli XI-XIV)*, Firenze 1990, in particolare a pp. 125-156; G.G. Fissore, *I rapporti fra i notai e l'istituzione*, in *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nella città dei secoli XII e XIII*, a cura di G.

magistrature comunali sia dei singoli imputati o dei loro accusatori. Il notaio attivo al banco dei malefici aveva infatti il compito di realizzare una copia del mandato di citazione emesso dal giudice, che veniva consegnata al servitore incaricato della sua esecuzione, come della *exemplatura* di altri atti in possesso delle magistrature comunali, come le denunce e le dichiarazioni dei testimoni, che potevano essere richiesti e concessi ai soggetti sottoposti a giudizio⁵⁷.

La presenza del *notarius ad maleficia* era poi indispensabile per il corretto svolgimento degli interrogatori degli imputati e per l'escussione delle testimonianze degli astanti o di quanti fossero direttamente a conoscenza dei fatti incriminati. Egli, infatti, sedendo accanto al giudice dei malefici, registrava le dichiarazioni di ogni singola persona che fosse comparsa davanti al banco di giustizia, garantendo al contempo la regolare esecuzione della procedura.

Il ruolo nevralgico assunto dai notai in queste specifiche fasi processuali spiega anche perché essi, nel caso in cui uno dei citati fossi impossibilitato, per una lecita ragione, a presentarsi in tribunale, potessero essere inviati dal giudice nella località di residenza di quest'ultimo per verificarne le condizioni di degenza e, al contempo, per raccogliere quanto avesse da dichiarare. Un precario stato di salute era uno dei pretesti più ricorrenti e poteva essere avanzato tanto dagli indagati quanto dai soggetti citati a vario titolo dal giudice. Il 2 dicembre 1421, in occasione dell'inquisizione per rissa avviata contro i nobili Domenico Bondoni e Antonio Centori, compaiono in tribunale Giacomino da Confienza e Bartolomeo da Buronzo, entrambi medici e cittadini di Vercelli, e dichiarano di essersi recati nella casa dove il Bondoni si trovava allettato ma di non essere riusciti a visitarlo. Il giudice ordina quindi al notaio Domenico *de la Muta* di recarsi, accompagnato dal collaterale, alla suddetta casa per permettere ai due medici di verificare le condizioni di salute dell'inquisito e per registrare le sue confessioni⁵⁸. Allo stesso modo, il 19 luglio 1399 il notaio comu-

Albini, Torino 1998, pp. 39-60; A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Le scritture del Comune*, cit. (vedi *infra*), pp. 155-171. Con una specifica attenzione alla documentazione giudiziaria: D. Quagliani, *Il notaio nel processo inquisitorio*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli e C. Zarrilli, Roma 2012, pp. 5-14; L. Sinisi, *Fra giurisdizione e documentazione. Il notaio in tribunale dall'antico regime all'età dei codici*, "Iurisdiction", I, 2020, pp. 221-247; P. Buffo, *I registri della giustizia criminale nel sistema documentario del principato sabaudo (Piemonte, secoli XIII-XIV)*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. Lett, Roma 2021, pp. 105-127; A. Olivieri, *La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documentazione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, cit. (vedi nota 3), Genova 2021, pp. 327-356.

57 Fino agli anni venti del Quattrocento i notai redigenti gli atti processuali non riportavano alcuna informazione sulla mano incaricata della stesura delle citazioni, che venivano comunque sempre copiate in modo da poter essere consegnate alle singole persone citate in giudizio o affisse nella loggia del palazzo del Comune. A partire circa dal 1425 all'interno degli atti si moltiplicano i riferimenti ai notai dei malefici incaricati delle copie, come ad esempio nell'inquisizione avviata contro Simone da Rosate, abitante di Vercelli, dove si specifica che «copiam suprascripti precepti [...] scriptam et subscriptam manu mei Bullini de Bullis, natarii malleficiorum, ac signatam manu prefacti domini vicarii et iudicis»: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), c. 17v.

58 A seguito dell'avvio dell'inquisizione, il 28 gennaio 1422 si presentano in tribunale Antonio Centori, legittimamente citato dal servitore del Comune, e Stefano Bondoni, consanguineo e procuratore di

nale Antonio da Biandrate viene inviato dal giudice nella casa del *civis* Aicardino Cocorella, in quanto costretto a letto ormai da diversi mesi, come dichiarato dal figlio Giacomo. Aicardino risulta infatti titolare del campo, situato nel territorio di Sala nel Biellese, da cui sarebbero stati sottratti alcuni sacchi di frumento, reato di cui risultano accusati, da parte di Giacomo, sei rustici residenti nei borghi di Sala e Veneria. Il notaio, verificato lo stato di infermità del Cocorella e in presenza di due cittadini eusebiani in qualità di testimoni, riceve da quest'ultimo la rettifica dell'accusa presentata dal figlio⁵⁹.

Rispetto a quanto osservato in altre realtà comunali sottoposte al controllo signorile, non solo a Novara ma anche nella Reggio viscontea della seconda metà del Trecento⁶⁰, i notai dei malefici non venivano nominati direttamente dal principe, né facevano parte della *familia* del rettore forestiero da questi inviato a governare la città. Nel Comune eusebiano questi ufficiali erano di nomina comunale e, nella quasi totalità dei casi, provenivano dalle più influenti famiglie dell'aristocrazia cittadina, come i Pettenati e da Biandrate, o del mondo della mercatura, come i Roba e i Bolla⁶¹. Questa consuetudine sembra mantenersi stabile anche nei primi decenni del Quattrocento, quando il Comune si trovò al centro delle intense trattative tra le potenze che miravano a espandere la loro area di influenza. Le nomine dei notai del Comune deputati ai malefici appaiono così slegate dalle vicende politiche attraversate dalla città e un buon numero di essi mantenne la sua posizione nell'*officium* anche al passaggio da una dominazione all'altra⁶².

Domenico. Entrambi, dopo aver giurato di dire la verità sui vangeli, confessano e consegnano al giudice l'atto di pace firmato da entrambi le parti, ricevendo quindi un termine di cinque giorni per la presentazione di ulteriori difese. Il 13 giugno di quello stesso anno il giudice pronuncia infine la sua sentenza, condannando Antonio al pagamento di 8 lire in moneta di Pavia, mentre Domenico di 5 lire, pene ridotte in virtù della pace siglata tra i due: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-339 (1422-1423), cc. 2r-4v e 13r; *Liber sententiarum* B-327 (1422), cc. 2v-3v.

59 La richiesta del giudice dipende dall'opposizione presentata il 17 luglio dai notai Agostino *de Maliono* e Domenico Taglia, procuratori degli uomini e delle donne di Sala e Veneria accusati del furto del frumento e della turbativa nel possesso del detto campo, i quali, appellandosi alla rubrica «de hiis qui debent admittere ad accusandum», posta nel quarto libro degli statuti, contestano la legittimità dell'accusa presentata da Giacomo Cocorella: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusarum* B-266 (1399), cc. 1r-13r.

60 Gli statuti di Novara del 1338, ma entrati in vigore solo nel giugno del 1339, prevedevano infatti che il podestà fosse tenuto alla nomina di due notai ai malefici, che percepivano un salario fisso: *Statuti di Novara del XIV secolo*, pp. 29-30. Anche nel Comune reggiano la normativa statutaria prevedeva la nomina di due notai ai malefici, ma qui essi erano designati direttamente dal signore e i loro mandati non erano legati a quelli del podestà e dei suoi giudici: Carraway Vitiello, *Public Justice and the Criminal Trial*, cit. (vedi nota 12), pp. 35-36.

61 L'unica autentica eccezione sembra essere il notaio ai malefici Dondino da Cremona, che risulta attivo in città tra il 1401 e il 1403 sotto le podesterie dei *domini* Riccardo *de Abbatis* di Sicilia ed Enrico da Chiaromonte, nonché nel periodo di reggenza di Antonio Sansoni, vicario generale del duca di Milano: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7061 (1401); *Liber inquisitionum* B-7063 (1402-1403); *Liber inquisitionum* B-7064 (1402-1403).

62 Si prendano ad esempio gli incarichi conferiti ai notai Eustacchio da Balloco e Bollino Bolla, attivi entrambi negli anni 1425-1426, quindi al tramonto del dominio visconteo sul Comune eusebiano, e ancora nel biennio 1428-1429 e tra il 1434 e il 1436, quando la città era ormai stabilmente sottoposta al controllo del duca sabauda: ASCVc, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426); *Liber inquisitionum* B-265 (1428-1429); *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436).

Tra gli anni settanta del Trecento e gli anni quaranta del secolo successivo sono stati individuati i nominativi di 32 notai deputati ai malefici, tutti esponenti di spicco della cittadinanza eusebiana. Proprio in virtù della nomina a livello locale, i loro mandati risultano slegati da quelli dell'officialità maggiore. Non era infatti insolito che un gruppo di notai potesse occupare la medesima posizione anche per più anni consecutivi. Se infatti tra gli anni settanta e novanta del XIV secolo l'*officium maleficiorum* sembra essere stato appannaggio di un numero ristretto di notai, tra i quali Giacomo di Allegro, Antonio da Biandrate e Angelino *de Agaciis*, che si alternarono per oltre vent'anni dietro i banchi di giustizia cittadini⁶³, alcune famiglie sembrano legare le proprie fortune all'esercizio pubblico della pratica notarile. Tra quelle che possono vantare diversi esponenti attivi nelle camere del palazzo comunale, peculiare appare la vicenda della già citata famiglia Roba, le cui ricchezze sono sicuramente dovute alla loro stabile presenza nel mercato cittadino almeno da inizio Trecento⁶⁴, ma che vide prima Giacomo ricoprire l'incarico di notaio ai malefici tra gli anni settanta e ottanta, seguito poi dal figlio Antonio, che risulta annoverato tra i *notarii communis* almeno dalla metà degli anni novanta fino ai primi anni del Quattrocento.

Ma a distinguersi per singolarità è la parabola professionale del notaio comunale Domenico *de la Muta*, il quale, al netto delle lacune presenti per alcuni anni, sembra occupare l'incarico al banco dei malefici in soluzione quasi continua almeno dalla metà del 1382 ai primi mesi del 1404. Lo troviamo poi nuovamente attivo tra il 1414 e il 1417, negli anni in cui il Comune era sottoposto al controllo del marchese di Monferrato, in virtù della notevole esperienza accumulata sotto la dominazione viscontea, e ancora nel biennio 1421-1422, quando la città era ormai tornata nell'orbita 'statale' milanese, testimoniando ancora una volta non solo l'estraneità dell'*officium* notarile pubblico ai rivolgimenti politici, ma anche la posizione di massima autorevolezza raggiunta dal notaio vercellese agli occhi delle magistrature cittadine⁶⁵.

63 Giacomo di Allegro risulta ricoprire la carica di notaio ai malefici continuativamente tra il 1380 e il 1383, mentre Antonio da Biandrate una prima volta tra il 1387 e il 1388, poi nuovamente tra il 1390 e il 1399. Infine per quanto riguarda Angelino *de Agaciis*, egli figura come notaio del Comune tra il 1387 e il 1388 e, una seconda volta, tra il 1390 e il 1396: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381); *Liber inquisitionum* B-263 (1382); *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383); *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388); *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391); *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392); *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394); *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394); *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396); *Liber inquisitionum* B-7059 (1397-1398); *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398); *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399); *Liber accusarum* B-266 (1399).

64 B. Del Bo, *Mercanti e artigiani a Vercelli nel Trecento: prime indagini*, in *Vercelli nel secolo XIV*, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2011, pp. 527-552, pp. 530-531.

65 ASCVc, Atti Giudiziali, *Libri inquisitionum* B-263 (1382), B-262 (1382-1383), B-267 (1385), B-261 (1387-1388), B-250 (1390-1391), B-302 (1391), B-7057 (1393), B-7058 (1393-1394), B-278 (1395-1396), B-7059 (1397-1398), B-251 (1397-1398), B-7060 (1398), B-7062 (1401), B-7061 (1402), B-7063 (1402), B-7064 (1402-1403), B-287 (1414-1415), B-257 (1416-1417), B-313 (1421), B-339 (1422); *Liber accusarum* B-323 (1382); *Liber accusationum et inquisitionum criminalium* B-7065 (1403-1404).

I servitori del Comune: i messaggeri dell'autorità

Accanto ai notai deputati ai malefici, la macchina della giustizia necessitava, per mantenere un elevato livello di efficienza, del lavoro nevralgico svolto da una seconda categoria di ufficiali minori, anch'essi di nomina comunale. I *servitores communis* erano dei funzionari pubblici incaricati dell'esecuzione pratica di tutti i mandati e le disposizioni emessi dalle magistrature cittadine, da quelli di matrice fiscale a quelli di natura giudiziaria, e che avessero validità tanto in città quanto nelle diverse località del contado.

Secondo quanto previsto dalla normativa statutaria essi non potevano essere più di otto ed erano eletti dai consoli e da un 'collegio dei servitori', su mandato del podestà e del suo vicario. I due servitori alle dirette dipendenze del rettore forestiero e i quattro assegnati al giudice esattore dei fodri, dei bandi, delle condanne e dei danni dati ricevevano uno stipendio mensile di 4 lire in moneta di Pavia, mentre i due destinati al giudice dei malefici godevano di un salario leggermente superiore, pari a 5 lire, dovuto forse alla maggiore pericolosità del loro incarico. Inoltre, ogni servitore restava in carica per almeno un mese, scaduto il quale il podestà e il suo vicario avevano facoltà di nominarne di nuovi⁶⁶. Questo faceva in modo che durante il periodo di una sola podesteria i servitori incaricati dell'esecuzione dei mandati giudiziari e dei pignoramenti fossero numerosi, arrivando in alcuni momenti a superare la decina di unità⁶⁷.

I *servitores* erano responsabili della corretta esecuzione dei mandati di citazione emessi dal giudice dei malefici nei confronti sia degli indagati sia dei testimoni individuati. Essi erano tenuti a mettere in atto quanto disposto dalle magistrature comunali secondo un preciso *modus operandi*, stabilito per statuto. Il servitore, ricevuto il mandato dal giudice, doveva recarsi personalmente presso le case delle singole persone citate in giudizio e proclamare ad alta voce quanto contenuto nel mandato, che veniva poi consegnato al diretto interessato. In caso di mancata risposta, o se non fosse stato in grado di individuare il luogo di residenza, egli era tenuto a eseguire la citazione presso il luogo del crimine oppure presso la loggia del broletto, dove venivano lette le condanne, e negli altri luoghi consueti, in particolare quando vi fossero rischi concreti per l'incolumità dell'ufficiale⁶⁸.

Tuttavia, i compiti dei servitori del Comune non si limitavano alle notifiche giudiziarie ma, come precisato dalla normativa locale, essi dovevano assolvere qualsiasi

66 *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, Liber tertius de officialibus*, «De salario servitororum servientium communis Vercellarum», cc. 50r-50v.

67 Tra i mesi di agosto del 1397 e del 1398, al tempo della podesteria del *dominus* Giovanni Malaspina, marchese di Varzi, i servitori che, stando agli atti inquisitori, risultano attivi per conto del giudice dei malefici sono addirittura 13: Giovanni (o Zannone) d'Albano, Giacomo da Caresana detto *Bochalada*, Ubertino da Curino, Giacomo da Grugliasco, *Barranus* da Caresana, Bertoldo da Serravalle, Giacomo d'Arborio, Franceschino detto *Panzetinus*, Antonio detto *Coggiola*, Bartolomeo detto *Torrianus*, *Croxeta*, Zanuccio da Palestro e Guglielmo da Casaleggio, detto *Ferrarius*: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398).

68 *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, Liber quartus de maleficiis et ferutis*, «De modo et forma citationum in maleficiis et de effectu ipsius», cc. 109v-110r.

incarico fosse loro affidato da parte delle magistrature comunali, come, ad esempio, l'attuazione dei mandati di pignoramento. Il servitore, sempre accompagnato da almeno uno dei berrovieri del podestà, si recava nella vicinia o nel borgo rurale di residenza del pignorato e, grazie all'intermediazione dei consoli locali, tentava di eseguire il sequestro presso la sua casa. La necessità del supporto armato rivela come questi incarichi rappresentassero spesso un concreto rischio per questi ufficiali, che potevano facilmente finire vittima di aggressioni da parte di quei condannati che si rifiutavano di consegnare i loro beni, opponendosi con forza ai mandati dei giudici cittadini⁶⁹.

Se i compiti richiesti ai *servitores communis* appaiono piuttosto chiari, più difficile risulta individuare i profili dei soggetti che furono chiamati a svolgere questo ufficio. Il fatto che questi ufficiali fossero talvolta indicati attraverso semplici appellativi, come *Croxeta*, *Panzetinus* e *Sachemanus*, induce a pensare che, almeno in alcuni casi, costoro occupassero posizioni marginali nella società, non godendo neppure della dignità del nome, o che potessero essere addirittura osteggiati dalle rispettive comunità di residenza. I dati frammentari offerti dalle fonti giudiziarie e da quelle notarili consentono, tuttavia, di affermare che, almeno nella maggior parte dei casi, essi venissero nominati tra gli *habitatores*, ossia tra coloro che pur risiedendo all'interno delle mura cittadine non godevano della pienezza di diritti riconosciuti ai *cives*.

Laddove è stato possibile individuare ulteriori informazioni sui loro profili sociali, i servitori del Comune risultano provenire in larga parte dal settore artigianale e occupare posizioni di un qualche rilievo all'interno dei rispettivi contesti comunitari, tanto da comparire in diverse occasioni come testimoni alla stipula di contratti di compravendita e di testamenti. Il muratore vercellese Pietro *Rabalius*, attivo come *servitor communis* una prima volta tra il 1377 e il 1378 e poi di nuovo nel 1382 e nel 1401, compare infatti, nel novembre 1382, tra i testimoni alla soluzione del fitto annuo di un campo, da parte di Antonio da Candia, alla cappellania dell'altare di Santa Maria Maddalena nella chiesa di Vercelli⁷⁰; mentre tra l'agosto 1381 e il febbraio dell'anno successivo, il calzolaio Giacomo d'Arbo-

69 Nell'aprile 1425 a finire vittima di un'aggressione, dopo essersi recati a casa di Pedrollo *Cordarius* nella vicinia di Sant'Agnese, sono il servitore Anselmo da Legnano e il berroviere Antonio da Cravegna. I due ufficiali, incaricati del pignoramento dal referendario, sarebbero infatti stati fermati da Angelino, uno dei famuli di Pedrollo, e successivamente aggrediti da un certo Antonio da Milano, che avrebbe percosso il berroviere con un bastone, ferendolo alla testa. I due, comparsi in giudizio il 23 aprile, confessano e successivamente, il 4 giugno, dichiarano davanti al giudice di essere in pace e concordia con il da Cravegna, come risulta dall'atto rogato dal notaio Bollino Bolla quello stesso giorno, in presenza dei testi Onesto d'Asti, Pedrollo *Cordarius* e Antonio da Novara. Gli indagati risultano infine condannati, il 7 luglio, rispettivamente in 3 lire in moneta di Pavia, per Angelino, e in 5 lire, per Antonio: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), cc. 15r-16r.

70 L'atto risulta siglato il 21 novembre 1382 nel palazzo del Comune di Vercelli, in presenza di Antonio da Candia, che agisce anche a nome della moglie Caterina, e del prete Giovanni *de Mussis*, detto *de Scorzolio*, cappellano dell'altare di S. Maria Maddalena, nonché dei testimoni Pietro *Rabalius* e Antonio de Mazia, entrambi servitori del Comune: ASCVc, Notarile, Protocollo di Faciolo da Biandrate, 969/808 (1381-1382), cc. 181v-182v.

rio, nominato *servitor communis* nel 1377 e poi presente diverse volte nelle sale del palazzo almeno fino all'agosto del 1398, è indicato tra i testimoni di un atto e di una procura, firmati rispettivamente nella vicinia di San Giuliano e nella casa dello speciale Paolo Cazzani⁷¹.

Benché l'incarico avesse scadenza mensile, nulla vietava, ai rettori cittadini, di riconfermare i medesimi servitori il mese successivo e, a questi ultimi, di essere nominati anche per archi temporali più lunghi, anche sotto differenti podesterie. Il *servitor* Giovanni da Mortigliengo risulta, infatti, svolgere le sue mansioni per buona parte del 1387, al tempo del podestà Spinetta della Mirandola, e questo dopo essere già stato scelto a ricoprire il medesimo incarico nel biennio 1377-1378 e ancora tra il 1382 e il 1385⁷². Allo stesso modo Leone da Masserano è nominato servitore del Comune una prima volta nella prima metà del 1378 e poi nuovamente nel 1381 e nel 1385, prima di occupare la carica con soluzione di continuità dal settembre 1390 fino al luglio 1399⁷³.

Inoltre, al pari dei notai ai malefici, la nomina a livello locale dei *servitores communis* faceva in modo che i loro mandati fossero slegati non solo, come si è visto, da quelli dei podestà sotto la cui autorità si trovavano a svolgere il loro incarico, ma anche dalle dominazioni che in quei decenni si alternarono alla guida della città eusebiana. Se infatti Francesco *de Lonate* assunse la carica di servitore per diversi mesi tra il 1414 e il 1417 durante le podesterie di Oddone Spinola di Luccoli e di Corrado del Carretto, inviati in città dal marchese di Monferrato, e poi ancora verso la fine del 1422, quando la città era ormai rientrata stabilmente sotto il controllo del duca di Milano⁷⁴, un certo *Berreta* fu al servizio del Comune eusebiano nel 1425, durante la reggenza di Nicolino Barbavara, fedelissimo di Filippo Maria Visconti, e ancora per parecchi mesi tra il 1434 e il 1436 e nel settembre 1441, servendo sotto i rettori inviati in città dal duca Amedeo VIII di Savoia⁷⁵.

71 Purtroppo, l'abbreviatura del primo atto è costituita unicamente dal protocollo. Vi figurano però come testimoni, oltre a Giacomo d'Arborio, il calzolaio Eusebio Mandelli, figlio del fu Nicolone, e Pietro *Sequellarius*, figlio del fu Maffiolo *de Vicho*, tutti abitanti di Vercelli. Il secondo atto vede il Cazzani nominare *procuratore ad causas et ad negocia* il nipote Giovanni Cazzani di Novara, figlio del fu Giorgio: ASCVc, Notarile, Protocolli di Faciolo da Biandrate, 968/807 (1380-1381), c. 83r; 969/808 (1381-1382), cc. 148r-149v.

72 ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 14r-14v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 4r-5r *et passim*; *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), cc. 3r-4v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-267 (1385), cc. 17r-17v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 5r-5v *et passim*.

73 ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 90r-91v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1382), cc. 64r-64v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-267 (1385), cc. 7r-7v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 9r-10v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 21r-21v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394), cc. 44r-45v; *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 28r-28v; *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 1r-2r *et passim*; *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399), cc. 87r-89v e 91r-92r; *Liber accuserum* B-266 (1399), cc. 1r-13r.

74 ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-287 (1414-1415), cc. 8r-9r *et passim*; *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417), cc. 10r-11r *et passim*; *Liber inquisitionum* B-339 (1422), cc. 33r-34r.

75 ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), cc. 4r-9r *et passim*; *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 43r-44v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), cc. 86r-88r.

Considerazioni conclusive

Le carte criminali vercellesi ci restituiscono l'immagine di un'articolata macchina giudiziaria, che risulta accessibile a tutti i segmenti sociali e il cui funzionamento era affidato a ufficiali di nomina signorile, attorno ai quali ruotava una serie di magistrature minori che impediva al meccanismo processuale di incepparsi. Il mantenimento di livelli stabili di efficienza permetteva infatti all'autorità pubblica, da un lato, di legittimare la propria posizione di potere e, dall'altro, di legittimarsi agli occhi delle singole comunità locali.

Il podestà, la massima carica amministrativa a livello locale, era il titolare delle procedure, essendo responsabile dell'apertura e della conclusione dei processi, ma nella prassi svolgeva in effetti una funzione marginale all'interno dell'agone processuale, intervenendo solo in momenti isolati nella gestione della contesa. Questa era infatti affidata a due ufficiali di nomina podestarile, lo *judex maleficiorum* e, in caso di assenza prolungata di quest'ultimo, dal vicario, una magistratura dotata di amplissime funzioni suppletive in campo sia consiliare sia giudiziario.

Il giudice dei malefici era l'ufficiale a cui si rivolgevano i consoli per la notifica dei reati commessi all'interno della propria giurisdizione e il destinatario delle querele sporte tanto dai cittadini quanto dai rustici. Egli, svolte le indagini preliminari necessarie a verificare la notorietà del fatto denunciato, apriva l'inquisizione e citava in giudizio gli indagati per sottoporli a interrogatorio, ricorrendo eventualmente alla tortura per raggiungere la verità. Questi, infine, una volta raccolte tutte le informazioni utili alla formulazione del giudizio, emetteva la propria sentenza, riservandosi comunque la facoltà di riaprire il procedimento nel caso fossero emersi ulteriori elementi probatori.

Benché le magistrature forestiere fossero le titolari esclusive del dispositivo giudiziario, al di sotto di queste operavano però alcuni ufficiali locali che, al pari di quelli maggiori, consentivano alla macchina di mantenersi efficiente, favorendo, da una parte, le connessioni con le comunità e, dall'altra, ponendo in atto ogni momento del processo. I servitori del Comune, in quanto esecutori materiali degli ordini delle magistrature maggiori, agivano quali intermediari tra l'autorità pubblica e la società. Tale posizione li metteva spesso in contrasto con i soggetti destinatari dei mandati e che richiedeva l'intervento diretto degli ufficiali signorili per garantirne la tutela. Anche i notai comunali deputati ai malefici non si limitavano a redigere gli atti di ogni singolo procedimento – atti che poi venivano copiati e raccolti in appositi registri dedicati alle diverse fasi procedurali –, ma potevano essere chiamati a svolgere alcuni mandati da parte dei giudici, quali ad esempio l'interrogatorio di indagati e testimoni impossibilitati a recarsi personalmente in tribunale.

Le cronotassi dell'officialità eusebiana hanno permesso di tracciare i circuiti della mobilità funzionale, nonché l'estrazione sociale di ufficiali forestieri e locali. Mentre la carica podestarile risulta affidata in netta prevalenza a esponenti del patriziato cittadino o a professionisti di comprovata fedeltà politica, guardando ai

canali di reclutamento di vicari e giudici dei malefici si nota una maggiore apertura agli ambienti borghigiani e, più in generale, extraurbani. Benché anche in questo caso le élites urbane rappresentino il principale bacino di reclutamento, l'esigenza di una buona formazione giuridica è sufficiente a spiegare la presenza in città di professionisti del diritto provenienti in larga parte, almeno prima della cessione della città ai duchi di Savoia, dall'area lombarda.

Quanto ai profili sociali dell'officialità locale, è possibile osservare un andamento antitetico delle nomine, specchio del rilievo e delle differenti competenze richieste: se infatti gli esponenti del ceto notarile attivi nei tribunali podestarili provenivano in larga parte dai più importanti gruppi familiari cittadini, alcuni elementi inducono a pensare che i soggetti impegnati quali servitori del Comune provenissero principalmente dal segmento degli *habitatores*, ossia da quanti risiedevano in città pur non godendo della pienezza dei diritti derivanti dalla cittadinanza, o addirittura dalle sfere più marginali della società, come alcuni appellativi sembrano suggerire.

Infine, i circuiti e i flussi attraversati dall'officialità forestiera presente nel Comune di Vercelli fra Tre e Quattrocento sembrano seguire traiettorie parallele, un andamento che, dalle prime analisi condotte anche su altri centri, appare comune a buona parte delle città lombarde. Le parabole professionali di podestà, vicari e giudici ai malefici, infatti, non si incrociano se non in sporadiche occasioni, lasciando trasparire l'esistenza, per le magistrature minori, di carriere indipendenti dai canali di circolazione percorsi dall'officialità maggiore. Sulle nomine dei giudici, e in particolare dei vicari, sembrano infatti pesare, più che i legami professionali con i podestà cittadini, fattori più pragmatici, quali l'esperienza e le conoscenze maturate in una determinata località, che potevano giocare un ruolo nevralgico nelle dinamiche processuali.

La lunga esperienza maturata presso un ufficio comunale risultava determinante anche per la selezione dell'officialità locale, in particolare per i notai dei malefici, i cui incarichi pubblici appaiono slegati non solo dalle differenti podesterie che si alternarono alla guida del Comune eusebiano, ma anche delle dominazioni signorili che nei decenni assunsero il controllo della città. Tale controllo si traduceva nella nomina di rettori cittadini legati ai principi da saldi legami di fedeltà, che sapevano circondarsi di funzionari esperti e preparati per assicurare una gestione efficiente della macchina giudiziaria, strumento imprescindibile di governo e di potere nelle mani dei nascenti Stati rinascimentali.

ABSTRACT

Le tematiche legate al funzionamento del dispositivo penale e ai meccanismi di reclutamento dell'officialità cittadina nei Principati dell'Italia bassomedievale hanno goduto, in anni recenti, di un crescente interesse storiografico. L'attenzione degli studiosi si è concentrata sui canali di circolazione delle magistrature maggiori, lasciando in ombra i circuiti attraversati dall'officialità minore, di nomina anche locale, che assicurava di fatto il corretto funzionamento della complessa macchina amministrativa comunale. Il presente articolo tenta di gettare una luce proprio su queste figure, dai giudici deputati ai malefici ai servitori del Comune, attraverso l'analisi dei registri criminali conservati a Vercelli dalla fine del Trecento fino alla metà del secolo successivo. I libri delle inquisizioni e delle condanne rappresentano infatti una fonte preziosa per ricostruire non solo la prassi seguita dal tribunale podestarile eusebiano, ma per tracciare il profilo professionale dei funzionari, tanto di quelli forestieri quanto di quelli locali. Officiali principeschi o di nomina cittadina che, articolandosi tra loro come degli ingranaggi, garantivano alla macchina giudiziaria di mantenersi efficiente e reattiva, assicurando così agli emergenti Stati rinascimentali un canale privilegiato per la risoluzione delle dispute e, al contempo, un imprescindibile strumento di consolidamento del potere.

The gears of power. Court officials in Vercelli between the 14th and 15th centuries

Issues related to the functioning of the criminal justice system and the mechanisms of recruitment of city officials in the principalities of late medieval Italy have enjoyed growing historiographical interest in recent years. Researchers have focused on the circulation channels of the higher magistrates, leaving in the shadows the circuits traversed by lower officials, including those appointed locally, who ensured the proper functioning of the complex municipal administrative apparatus. This article attempts to shed light on these figures, from judges appointed to deal with maleficent acts to municipal servants, through an analysis of the criminal records preserved in Vercelli from the end of the 14th century to the middle of the following century. The books of inquisitions and convictions are a valuable source for reconstructing not only the practices followed by the Eusebian podestà's court, but also for tracing the professional profiles of functionaries, both foreign and local. Princely or city-appointed officials worked together like cogs in a machine to ensure that the judicial system remained efficient and responsive, thus providing the emerging Renaissance states with a privileged channel for the resolution of disputes and, at the same time, an indispensable tool for consolidating power.

KEYWORDS

Medioevo; Vercelli; Visconti; Officialità; Giustizia signorile; Criminalità

Middle Ages; Vercelli; Visconti; Officialdom; Stately justice; Criminality